Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 8

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 9 gennaio 1981 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo	L. 60.000
Semestrale	L. 33.000
Un fascicolo	L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo	L. 22.000
Semestrale	L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato L. 25.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi L. 20.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali L. 8.000

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati L. 350 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo	L. 52.000
Semestrale	L. 29.000

Un fascicolo L. 300 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1980

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 1980, n. **931.**

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione « Centro internazionale di studi montessoriani », in Bergamo . . . . Pag. 251

Avviso di rettifica (Decreto-legge 2 gennaio 1981, n. 3). Pag. 251

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1980.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita presentate dalla S.p.a. Assicurazioni generali, in Venezia. Pag. 251

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1980.

Elevazione del limite di reddito di cui all'art. 70 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. . . . . Pag. 251

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1980.

Maggiorazione della misura della indennità integrativa speciale a favore dei pensionati di guerra per l'anno 1981. Pag. 252

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1980.

Abilitazione della sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti . . . . Pag. 252

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1980.

Abilitazione della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità del Banco di Sicilia a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti . . . . Pag. 253

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1980.

Abilitazione della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità del Monte dei Paschi di Siena a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti . . . . Pag 253

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1980.

Abilitazione della sezione autonoma di credito fondiario del Monte dei Paschi di Siena a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti . . . . . . Pag. 254

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1980.

Tessere di riconoscimento per l'esercizio di funzioni speciali in uso agli ufficiali, sottufficiali, appuntati e guardie del Corpo degli agenti di custodia . . . . . . Pag. 254

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1980.

Rateazione di imposte dirette erariali iscritte in ruoli speciali dovute dalla ditta Antonio Cucci - Industria marmi, in Trani . . . . Pag. 258

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1980.

Rateazione di imposte dirette erariali iscritte in ruoli speciali dovute dalla società Lanificio Cini di Zara Giuseppe e C. - S.a.s., in Vittorio Veneto . . . . . Pag. 258

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1980.

Modalità di prelevamento dei campioni per il controllo dei residui di antiparassitari negli e sugli ortofrutticoli . . . . Pag. 258

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 260

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della pubblica istruzione:

Concorso a ottantadue posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Roma (rettifica) . Pag. 261

Concorso a due posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Roma (rettifica) . Pag. 261

Concorso a diciotto posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Macerata (rettifica) Pag. 261

Concorso a sei posti di tecnico degli uffici tecnici presso la seconda Università di Roma (rettifica) . Pag. 261

Concorso a sette posti di coadiutore presso la scuola superiore di lingue moderne per interpreti e traduttori dell'Università degli studi di Trieste (rettifica) . Pag. 261

Ministero di grazia e giustizia: Rettifica al bando del concorso, per esami, a cinquantadue posti di assistente tecnico di radiologia medica nell'Amministrazione penitenziaria . . . . Pag. 261

Ministero dei lavori pubblici - Azienda nazionale autonoma delle strade: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a ventiquattro posti, aumentati a ventotto, di coadiutore nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva . . . . Pag. 261

Ministero della sanità:

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di odontoiatria e stomatologia, sessione anno 1979 . . . . Pag. 262

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di nefrologia, sessione anno 1979 . . Pag. 262

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di medicina nucleare, sessione anno 1979. Pag. 263

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di geriatria, sessione anno 1979 . . . Pag. 263

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia plastica, sessione anno 1979. Pag. 263

REGIONI

Regione Sicilia

LEGGE 12 agosto 1980, n. **91.**

Variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 1980 - Assestamento . . . . Pag. 264

DECRETO PRESIDENZIALE 1° luglio 1980, n. **105.**

Regolamento di esecuzione dell'art. 16 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73, in materia di concessione di prestiti ai dipendenti dell'amministrazione regionale Pag. 264

LEGGE 30 ottobre 1980, n. **111.**

Modifiche alla legge regionale 12 agosto 1980, n. 83: « Norme integrative in materia di agricoltura e foreste ». Pag. 266

DECRETO PRESIDENZIALE 25 settembre 1980, n. **114.**

Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Regione 15 luglio 1958, n. 7, recante il regolamento di polizia mineraria . . . . Pag. 266

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

LEGGE PROVINCIALE 24 novembre 1980, n. **34.**

Modifiche all'ordinamento urbanistico provinciale ed alle leggi sull'edilizia abitativa agevolata . . . . . . Pag. 267

Regione Friuli-Venezia Giulia

LEGGE REGIONALE 18 novembre 1980, n. **61.**

Determinazione dei contributi per iniziative programmate nel settore del turismo con riguardo all'onere per la rivalsa IVA e rateazione di eventuale rimborso su contributi concessi per dette iniziative . . . . Pag. 279

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 8 DEL 9 GENNAIO 1981:

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 1980.

Approvazione del calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni nazionali ed internazionali per l'anno 1981.

(11247)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 1980, n. **931.**

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione « Centro internazionale di studi montessoriani », in Bergamo.

N. 931. Decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione « Centro internazionale di studi montessoriani », in Bergamo.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1980
Registro n. 122 *Istruzione, foglio n.* 25

Avviso di rettifica

(Decreto-legge 2 gennaio 1981, n. 3)

Nel secondo comma delle premesse del decreto-legge 2 gennaio 1981, n. 3, concernente « Provvedimenti urgenti per la molluschicoltura » pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1981, dove è scritto: « ...*18* dicembre 1978, n. 804... » leggasi: « ...*19* dicembre 1978, n. 804... ».

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1980.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita presentate dalla S.p.a. Assicurazioni generali, in Venezia.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Assicurazioni generali, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, nonché di tassi di premio, di opzioni e di condizioni particolari di polizza;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, nonché i sottoindicati tassi di premio, in estensione di tariffe già autorizzate, opzioni e condizioni particolari di polizza, presentate dalla società per azioni Assicurazioni generali, con sede in Roma:

tariffa XIII-RIV, relativa all'assicurazione mista, a premio crescente annualmente del 3% composto, di un capitale, analogamente crescente, pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza, oltre ad un capitale, risultante dalla rivalutazione annua delle prestazioni assicurate e del premio in misura variabile (tassi di premio in estensione della tariffa approvata con decreto ministeriale 1° aprile 1980);

tariffa XIII-DIN, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza, oltre ad un capitale, risultante dalla rivalutazione annua delle prestazioni assicurate e del premio in misura variabile, ed una quota aggiuntiva (bonus) se l'assicurato sarà in regola con il pagamento dei premi (tassi di premio in estensione della tariffa approvata con decreto ministeriale 1° aprile 1980);

tariffa XII RIV (MF), tariffa relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premio annuo, pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza;

condizioni particolari di polizza della tariffa XII RIV (M-F) comprensive della clausola di rivalutazione delle prestazioni;

tariffa XII R-DIN (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita crescente annualmente del 3% composto, a premio annuo analogamente composto, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza;

condizioni particolari di polizza della tariffa XII R-DIN (M-F) comprensive della clausola di rivalutazione delle prestazioni;

opzione, al termine del differimento, per la conversione della rendita in capitale da applicarsi alle tariffe XII RIV (M-F) e XII R-DIN (M-F);

opzione, al termine del differimento per la conversione della rendita vitalizia in una rendita immediata certa per i primi cinque o dieci anni e successivamente vitalizia, da applicarsi alle tariffe XII RIV (M-F) e XII DIN (M-F);

opzione al termine del differimento, per la conversione della rendita vitalizia differita, in una rendita vitalizia su due teste, interamente o parzialmente reversibile sulla testa sopravvivente, da applicarsi alle tariffe XII RIV (M-F) e XII DIN (M-F).

Roma, addì 30 settembre 1980

p. *Il Ministro*: MAGNANI NOYA

(164)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1980.

Elevazione del limite di reddito di cui all'art. 70 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 70 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, che, al primo comma, stabilisce in L. 2.400.000 annue il limite di reddito per il conferimento dei trattamenti od assegni pensionistici di guerra nei casi in cui il conferimento stesso sia subordinato alle condizioni economiche del richiedente;

Considerato che, ai sensi del secondo comma del succitato art. 70, l'anzidetto limite del reddito può essere variato con decreto del Ministro del tesoro in relazione alle sopravvenute modificazioni concernenti l'imposizione sul reddito delle persone fisiche;

Visti l'art. 23 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e gli articoli 2 e 3 della legge 24 aprile 1980, n. 146, riguardanti disposizioni in materia tributaria;

Ritenuto che il limite di reddito di cui al primo comma del richiamato art. 70 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra va elevato in rapporto alle maggiori detrazioni fiscali di L. 28.000 e di L. 84.000 annue, stabilite dalle surriferite disposizioni di legge, detrazioni che, in termini di reddito, corrispondono, in base all'aliquota d'imposta del 10%, a L. 1.120.000 annue;

Decreta:

Con effetto dall'anno 1980, il limite di reddito di cui al primo comma dell'art. 70 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è elevato da L. 2.400.000 a L. 3.520.000 annue.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 novembre 1980

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1980
Registro n. 25 *Tesoro, foglio n.* 182

(189)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1980.

Maggiorazione della misura della indennità integrativa speciale a favore dei pensionati di guerra per l'anno 1981.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 74 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915;

Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 335 del 10 dicembre 1979, concernente la maggiorazione della misura dell'indennità integrativa speciale a favore dei pensionati di guerra per l'anno 1980;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica n. 22920 di protocollo del 22 novembre 1980 dalla quale risulta che l'indice del costo della vita valevole ai fini dell'applicazione della scala mobile nei settori dell'industria e del commercio, calcolato per il periodo compreso tra il 1° novembre 1979 ed il 31 ottobre 1980, con riferimento al trimestre agosto-ottobre 1974 considerato uguale a 100, comporta un aumento di 38 punti di contingenza;

Ritenuto che in relazione al suindicato aumento di 38 punti di contingenza occorre maggiorare, per l'anno 1981, l'indennità integrativa speciale secondo i criteri stabiliti dall'art. 74 del surriferito testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra;

Considerato che per ogni punto di variazione in aumento l'indennità integrativa speciale mensile spettante ai titolari di trattamento pensionistico di guerra aventi diritto all'indennità medesima deve essere elevata, a decorrere dal 1° gennaio 1981, in base agli importi stabiliti, per le varie categorie di beneficiari, dal citato art. 74 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra;

Decreta:

Per l'anno finanziario 1981 l'indennità integrativa speciale mensile a favore dei pensionati di guerra è maggiorata come segue:

Per gli invalidi di guerra ascritti alla 1ª categoria con assegno di superinvalidità:

lettera *A* L. 69.312;
lettera *A*-bis » 65.664;
lettera *B* » 62.016;
lettera *C* L. 58.368;
lettera *D* » 54.720;
lettera *E* » 51.072;
lettera *F* » 47.424;
lettera *G* » 43.776;
lettera *H* » 40.128.

Per i restanti invalidi:

1ª categoria L. 36.480;
2ª categoria » 32.832;
3ª categoria » 29.184;
4ª categoria » 25.536;
5ª categoria » 21.888;
6ª categoria » 18.240;
7ª categoria » 14.592;
8ª categoria » 10.944.

Per i titolari di trattamento pensionistico indiretto di cui alle tabelle *G, M, S* e *N* annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915:

tabella *G* L. 34.884;
tabella *M* » 22.420;
tabella *S* » 13.300;
tabella *N* » 17.784.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1980

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1980
Registro n. 25 *Tesoro, foglio n.* 181

(190)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1980.

Abilitazione della sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 876, recante aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (B.E.I.);

Visto in particolare l'art. 3 della legge sopracitata, che accorda la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per il pagamento degli interessi e per il rischio di cambio sui prestiti da contrarsi con la B.E.I. da istituti ed enti pubblici per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno, disponendo altresì che gli istituti ed enti pubblici abilitati a contrarre i prestiti di cui sopra saranno designati, su domanda degli stessi, con decreto del Ministro del tesoro;

Vista la domanda in data 16 ottobre 1980, con la quale la sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia ha chiesto di essere abilitata ad effettuare le operazioni finanziarie suddette;

Vista la deliberazione con la quale il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nella riunione del 29 dicembre 1978, ha autorizzato gli istituti e sezioni di credito fondiario, edilizio ed alle opere pubbliche a contrarre prestiti in valuta estera, concessi da istituzioni creditizie estere ed internazionali, assistiti dalla garanzia dello Stato per il rischio di cambio;

Ritenuto che si possa provvedere in merito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876, la sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia è abilitata a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno nel settore industriale, nel settore delle infrastrutture e dei servizi ed in quello dei progetti speciali di cui all'art. 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, e successive modificazioni, a condizione che l'utilizzo dei prestiti in questione avvenga nel rispetto delle disposizioni statutarie e legislative che regolamentano l'attività della stessa Sezione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1980

Il Ministro: ANDREATTA

(11)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1980.

Abilitazione della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità del Banco di Sicilia a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 876, recante aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (B.E.I.);

Visto in particolare l'art. 3 della legge sopracitata, che accorda la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per il pagamento degli interessi e per il rischio di cambio sui prestiti da contrarsi con la B.E.I. da istituti ed enti pubblici per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno, disponendo altresì che gli istituti ed enti pubblici abilitati a contrarre i prestiti di cui sopra saranno designati, su domanda degli stessi, con decreto del Ministro del tesoro;

Vista la domanda in data 30 settembre 1980, con la quale la sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità del Banco di Sicilia ha chiesto di essere abilitata ad effettuare le operazioni finanziarie suddette;

Vista la deliberazione con la quale il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nella riunione del 29 dicembre 1978, ha autorizzato gli istituti e sezioni di credito fondiario, edilizio ed alle opere pubbliche a contrarre prestiti in valuta estera, concessi da istituzioni creditizie estere ed internazionali, assistiti dalla garanzia dello Stato per il rischio di cambio;

Ritenuto che si possa provvedere in merito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876, la sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità del Banco di Sicilia è abilitata a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti, da realizzare nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno nel settore industriale, nel settore delle infrastrutture e dei servizi ed in quello dei progetti speciali di cui all'art. 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, e successive modificazioni, a condizione che l'utilizzo dei prestiti in questione avvenga nel rispetto delle disposizioni statutarie e legislative che regolamentano l'attività della stessa Sezione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1980

Il Ministro: ANDREATTA

(10)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1980.

Abilitazione della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità del Monte dei Paschi di Siena a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 876, recante aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (B.E.I.);

Visto in particolare l'art. 3 della legge sopracitata, che accorda la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per il pagamento degli interessi e per il rischio di cambio sui prestiti da contrarsi con la B.E.I. da istituti ed enti pubblici per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno, disponendo altresì che gli istituti ed enti pubblici abilitati a contrarre i prestiti di cui sopra saranno designati, su domanda degli stessi, con decreto del Ministro del tesoro;

Vista la domanda in data 15 settembre 1980, con la quale la sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità del Monte dei Paschi di Siena ha chiesto di essere abilitata ad effettuare le operazioni finanziarie suddette;

Vista la deliberazione con la quale il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nella riunione del 29 dicembre 1978, ha autorizzato gli istituti e sezioni di credito fondiario, edilizio ed alle opere pubbliche a contrarre prestiti in valuta estera, concessi da istituzioni creditizie estere ed internazionali, assistiti dalla garanzia dello Stato per il rischio di cambio;

Ritenuto che si possa provvedere in merito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876, la sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità del Monte dei Paschi di Siena è abilitata a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti, per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno nel settore industriale, nel

settore delle infrastrutture e dei servizi ed in quello dei progetti speciali di cui all'art. 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, e successive modificazioni, a condizione che l'utilizzo dei prestiti in questione avvenga nel rispetto delle disposizioni statutarie e legislative che regolamentano l'attività della stessa Sezione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1980

Il Ministro: ANDREATTA

(9)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1980.
Abilitazione della sezione autonoma di credito fondiario del Monte dei Paschi di Siena a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 876, recante aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (B.E.I.);

Visto in particolare l'art. 3 della legge sopracitata, che accorda la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per il pagamento degli interessi e per il rischio di cambio sui prestiti da contrarsi con la B.E.I. da istituti ed enti pubblici per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno, disponendo altresì che gli istituti ed enti pubblici abilitati a contrarre i prestiti di cui sopra saranno designati, su domanda degli stessi, con decreto del Ministro del tesoro;

Vista la domanda in data 15 settembre 1980, con la quale la sezione autonoma di credito fondiario del Monte dei Paschi di Siena ha chiesto di essere abilitata ad effettuare le operazioni finanziarie suddette;

Vista la deliberazione con la quale il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nella riunione del 29 dicembre 1978, ha autorizzato gli istituti e sezioni di credito fondiario, edilizio ed alle opere pubbliche a contrarre prestiti in valuta estera, concessi da istituzioni creditizie estere ed internazionali, assistiti dalla garanzia dello Stato per il rischio di cambio;

Ritenuto che si possa provvedere in merito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876, la sezione autonoma di credito fondiario del Monte dei Paschi di Siena è abilitata a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti, per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno nel settore industriale, nel settore delle infrastrutture e dei servizi ed in quello dei progetti speciali di cui all'art. 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, e successive modificazioni, a condizione che l'utilizzo dei prestiti in questione avvenga nel rispetto delle disposizioni statutarie e legislative che regolamentano l'attività della stessa Sezione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1980

Il Ministro: ANDREATTA

(8)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1980.
Tessere di riconoscimento per l'esercizio di funzioni speciali in uso agli ufficiali, sottufficiali, appuntati e guardie del Corpo degli agenti di custodia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, che detta norme in materia di tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato;

Visto l'art. 249 del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia, approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584;

Ritenuta la necessità di sostituire le tessere di riconoscimento per l'esercizio di funzioni speciali rilasciate agli ufficiali, sottufficiali, appuntati e guardie del Corpo degli agenti di custodia;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 15 ottobre 1980, le tessere di riconoscimento per l'esercizio di funzioni speciali in uso agli ufficiali, sottufficiali, appuntati e guardie del Corpo degli agenti di custodia sono sostituite con quelle di colore blu per gli ufficiali, di colore grigio per i sottufficiali e di colore grigio per gli appuntati e guardie, conformi agli allegati *A*, *B* e *C*.

Art. 2.

Ciascun documento consta di due sezioni uguali: la prima viene consegnata all'intestatario, la seconda custodita dal Ministero di grazia e giustizia.

Ha validità quinquennale, non è soggetta a convalida annuale e deve essere nuovamente emessa in caso di promozione, smarrimento, furto, precoce logorio o in relazione a previste scadenze dei rapporti d'impiego e di servizio.

Art. 3.

Il nuovo documento, in conformità a quanto previsto dall'art. 33 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, è valido anche agli effetti del libero percorso sulle linee tranviarie ed automobilistiche urbane.

Art. 4.

La sostituzione dei vecchi documenti con i nuovi avverrà gradualmente e dovrà essere completata entro il 30 aprile 1981.

Dal 1° maggio 1981 cesserà, a tutti gli effetti, la validità dei vecchi modelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1980

Il Ministro: SARTI

ALLEGATO *A*

N. 816 del MODULARIO R.R. Mod. MGG/8

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA

N° XXXXX

UFFICIALI

Grado	*Matricola n.*
Cognome e Nome	
Nato il	
a	
(Prov.	*)*

Il Capo del Personale

N. 816 del MODULARIO R.R. **Mod. MGG/8**

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA

N° XXXXX

UFFICIALI

Grado	*Matricola n.*
Cognome e Nome	
Nato il	
a	
(Prov.	*)*

Il Capo del Personale

TESSERA DI RICONOSCIMENTO

Altezza	*Capelli*	*Occhi*	*Gruppo Sang.*
Data di conferimento del grado			
Data di rilascio			*Timbro*
Validità			

Ufficiale di Polizia giudiziaria
a norma dell'art. 221 del
Codice di Procedura Penale

I.P.Z.S. - OFFICINA C.V. - ROMA

TESSERA DI RICONOSCIMENTO

Altezza	*Capelli*	*Occhi*	*Gruppo Sang.*
Data di conferimento del grado			
Data di rilascio			*Timbro*
Validità			

Ufficiale di Polizia giudiziaria
a norma dell'art. 221 del
Codice di Procedura Penale

I.P.Z.S. - OFFICINA C.V. - ROMA

ALLEGATO *B*

N. 814 del MODULARIO R.R. Mod. MGG/6

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA

N° XXXXX

SOTTUFFICIALI

Grado | *Matricola n.*

Cognome e Nome

Nato il

a

(Prov.

Il Capo del Personale

N 814 del MODULARIO R R Mod MGG/6

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA

N° XXXXX

SOTTUFFICIALI

Grado | *Matricola n.*

Cognome e Nome

Nato il

a

(Prov.

Il Capo del Personale

TESSERA DI RICONOSCIMENTO

Altezza	*Capelli*	*Occhi*	*Gruppo Sang.*

Data di conferimento del grado

Data di rilascio — *Timbro*

Validità

Ufficiale di Polizia giudiziaria
a norma dell'art. 221 del
Codice di Procedura Penale

I.P.Z.S. - OFFICINA C.V. - ROMA

TESSERA DI RICONOSCIMENTO

Altezza	*Capelli*	*Occhi*	*Gruppo Sang.*

Data di conferimento del grado

Data di rilascio — *Timbro*

Validità

Ufficiale di Polizia giudiziaria
a norma dell'art. 221 del
Codice di Procedura Penale.

I.P.Z.S. - OFFICINA C.V. - ROMA

ALLEGATO C

N. 815 del MODULARIO R.R. Mod. MGG/7

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA

N° XXXXX

APPUNTATI E GUARDIE

Grado | Matricola n.

Cognome e Nome

Nato il

a

(Prov.)

Il Capo del Personale

N. 815 del MODULARIO R.R. Mod. MGG/7

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA

N° XXXXX

APPUNTATI E GUARDIE

Grado | Matricola n.

Cognome e Nome

Nato il

a

(Prov.)

Il Capo del Personale

TESSERA DI RICONOSCIMENTO

Altezza	Capelli	Occhi	Gruppo Sang.

Data di conferimento del grado

Data di rilascio | Timbro

Validità

Agente di Polizia giudiziaria
a norma dell'art. 221 del
Codice di Procedura Penale

I.P.Z.S. - OFFICINA C.V. - ROMA

TESSERA DI RICONOSCIMENTO

Altezza	Capelli	Occhi	Gruppo Sang.

Data di conferimento del grado

Data di rilascio | Timbro

Validità

Agente di Polizia giudiziaria
a norma dell'art. 221 del
Codice di Procedura Penale

I.P.Z.S. - OFFICINA C.V. - ROMA

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1980.

Rateazione di imposte dirette erariali iscritte in ruoli speciali dovute dalla ditta Antonio Cuocci - Industria marmi, in Trani.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 febbraio 1980, n. 46;

Vista l'istanza in data 31 ottobre 1980, con la quale la ditta Antonio Cuocci - Industria marmi, chiede una dilazione per il pagamento del carico d'imposta sul reddito delle persone fisiche (ritenute alla fonte) afferente il 1978 e dei relativi interessi e soprattassa iscritto, per complessive L. 10.563.258, nel ruolo speciale posto in riscossione alla scadenza di novembre 1980, adducendo che si trova attualmente nell'impossibilità di far fronte al pagamento in unica soluzione del predetto importo;

Ritenuto che l'intendenza di finanza di Bari ha espresso parere favorevole alla concessione della rateazione in quanto sussiste la necessità di mantenere i livelli occupazionali e di assicurare il proseguimento dell'attività produttiva svolta dalla menzionata ditta;

Considerato che la richiesta in esame rientra nelle previsioni del terzo comma introdotto nell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 dall'art. 3 della legge n. 46, concernente la rateazione delle imposte iscritte nei ruoli speciali e straordinari;

Decreta:

Il pagamento del carico tributario ammontante complessivamente a L. 10.563.258, dovuto dalla ditta Antonio Cuocci, è ripartito in cinque rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1981, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendente di finanza di Bari è incaricato della esecuzione del presente decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(39)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1980.

Rateazione di imposte dirette erariali iscritte in ruoli speciali dovute dalla società Lanificio Cini di Zara Giuseppe e C. - S.a.s., in Vittorio Veneto.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 febbraio 1980, n. 46;

Vista l'istanza in data 7 novembre 1980, con la quale la società Lanificio Cini di Zava Giuseppe e C. - S.a.s., con sede in Vittorio Veneto, chiede una rateazione del carico di imposta sul reddito delle persone fisiche (ritenuta alla fonte) e relativi interessi e soprattasse, afferente gli anni 1977 e 1978, iscritto nei ruoli speciali di giugno 1980, per il complessivo ammontare di L. 85.300.818, adducendo che la concessione della dilazione le consentirebbe un graduale assolvimento dell'obbligazione tributaria che si presenta gravosa in rapporto alle sue attuali condizioni economico-finanziarie, in quanto sta completando la ristrutturazione di tutto il complesso aziendale, al fine di assicurarne la produttività;

Ritenuto che l'intendenza di finanza di Treviso ha appurato l'effettiva sussistenza delle circostanze addotte dalla parte e che il competente ufficio distrettuale delle imposte ha espresso parere favorevole alla concessione della rateazione poiché risulta comprovata la necessità di mantenere i livelli occupazionali e di assicurare il proseguimento della attività della S.a.s. Lanificio Cini, che occupa attualmente cinquantanove unità lavorative;

Considerato che la richiesta rientra nelle previsioni del terzo comma, introdotto nell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, dall'art. 3 della legge n. 46, concernente la rateazione delle imposte iscritte nei ruoli speciali e straordinari;

Decreta:

Il pagamento del carico tributario di L. 85.300.818, dovuto dalla società Lanificio Cini di Zava Giuseppe e C. - S.a.s., con sede in Vittorio Veneto, è ripartito in cinque rate, a decorrere dalla scadenza di febbraio 1981, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendente di finanza di Treviso è incaricato della esecuzione del presente decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(40)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1980.

Modalità di prelevamento dei campioni per il controllo dei residui di antiparassitari negli e sugli ortofrutticoli.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista l'ordinanza ministeriale 6 gennaio 1979, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite negli alimenti, ivi compresi i prodotti ortofrutticoli;

Vista la direttiva della commissione CEE del 24 luglio 1979, n. 79/700, che fissa i metodi comunitari per il prelevamento dei campioni per il controllo ufficiale dei residui di antiparassitari negli e sugli ortofrutticoli;

Ritenuto di dover recepire nell'ordinamento nazionale le disposizioni che formano oggetto della citata direttiva;

Sentito il parere della commissione permanente per la determinazione dei metodi ufficiali di analisi delle sostanze alimentari;

Visti gli articoli 5, lettera *h*), e 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, che prevede all'art. 9 la facoltà del Ministro della sanità di apportare con proprio decreto, in applicazione di direttive comunitarie, modifiche agli allegati al regolamento stesso, per quanto attiene al prelevamento di campioni per le analisi delle sostanze alimentari;

Visti gli articoli 7, 15 e 16 del regolamento succitato, concernenti rispettivamente i contrassegni di identificazione, i verbali di prelevamento e l'identificazione dei campioni delle sostanze alimentari;

Decreta:

Art. 1.

Il prelevamento dei campioni per il controllo dei residui di antiparassitari negli e sugli ortofrutticoli viene effettuato secondo i metodi riportati in allegato.

Art. 2.

Per quanto non previsto nell'allegato al presente decreto, si applicano le disposizioni degli articoli 7, 15 e 16 del regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1980

Il Ministro: ANIASI

ALLEGATO

METODI DI CAMPIONAMENTO

1. FINALITÀ E CAMPO DI APPLICAZIONE.

I campioni destinati ai controlli ufficiali delle quantità di residui di antiparassitari contenuti negli e sugli ortofrutticoli devono essere prelevati in conformità delle modalità sottoindicate. I campioni finali e di laboratorio così ottenuti sono da considerarsi rappresentativi delle partite sottoposte al campionamento. L'osservanza delle quantità massime stabilite in conformità alle direttive comunitarie ed alle norme nazionali vigenti in materia è stabilita sulla base dei contenuti riscontrati nei campioni finali e di laboratorio.

2. AGENTI PRELEVATORI AUTORIZZATI.

I prelievi di campioni sono effettuati da personale appositamente incaricato dipendente dagli organi preposti alla vigilanza.

3. DEFINIZIONI.

3.1. *Partita da campionare.*

Quantità identificabile di prodotti avente caratteristiche che si presumono uniformi.

3.2. *Campione elementare.*

Quantità prelevata da un singolo punto della partita.

3.3. *Campione globale.*

Insieme di campioni elementari prelevati da una stessa partita.

3.4. *Campione finale.*

Campione globale, o parte rappresentativa del campione globale, ottenuta mediante riduzione di quest'ultimo.

3.5. *Campione di laboratorio.*

Campione destinato al laboratorio, costituito da un'aliquota rappresentativa del campione finale.

4. MODALITÀ DEL CAMPIONAMENTO.

4.1. *Materiale da campionare.*

Ciascuna delle partite in esame deve essere sottoposta a campionamento separato.

4.2. *Precauzioni da adottare.*

Nel corso del campionamento e della preparazione dei campioni di laboratorio si prenderanno tutte le precauzioni atte ad evitare ogni modifica che possa influire sul contenuto dei residui e compromettere la validità delle determinazioni analitiche o la rappresentatività dei campioni di laboratorio.

4.3. *Campioni elementari.*

Nei limiti del possibile, i campioni elementari devono essere prelevati in vari punti della partita da campionare. Eventuali discostamenti da questa procedura devono essere registrati nel verbale di prelevamento. Il campionamento non deve essere effettuato su derrate completamente o estesamente deteriorate. L'entità totale dei campioni elementari non deve mai essere inferiore a quella fissata al punto 4.6. per i campioni di laboratorio.

4.3.1. Il numero minimo di campioni elementari da prelevare è indicato qui di seguito nella tabella *A*. Nei limiti del possibile, i campioni devono essere della stessa entità.

TABELLA *A*

Peso della partita da campionare, in kg	Numero minimo di campioni elementari da prelevare
—	—
< 50	3
50 — 500	5
> 500	10

4.3.2. Nel caso dei prodotti congelati, o quando il peso della partita da campionare non è noto all'agente prelevatore o non può essere valutato con sufficiente esattezza, il numero minimo di campioni elementari, in deroga al punto 4.3.1., può essere determinato in conformità della tabella *B* qui di seguito riportata.

TABELLA B

Numero di imballaggi o di unità nella partita da campionare	Numero minimo di imballaggi o di unità da prelevare
—	—
1 — 25	1
26 — 100	5
> 100	10

4.4. *Preparazione del campione globale.*

Il campione globale viene preparato riunendo e mescolando i campioni elementari.

4.5. *Preparazione del campione finale.*

Il campione globale può essere adoperato tal quale come campione finale. Se il campione globale è troppo grande, il campione finale può essere ricavato dal campione globale con un opportuno metodo di riduzione, ad esempio suddividendo in quarti, scartando due quarti diagonalmente opposti, mescolando e ridividendo i quarti rimanenti, e così via fino a raggiungere l'entità richiesta per il campione. In questo procedimento, tuttavia, i singoli frutti od ortaggi non possono essere tagliati o divisi.

4.6. *Preparazione dei campioni di laboratorio.*

4.6.1. Dal campione finale vanno ricavati 4 parti (campioni di laboratorio). Nel caso di prodotti confezionati, non prelevati presso il produttore, occorre ricavare cinque campioni di laboratorio.

4.6.2. Per i funghi e i tartufi, le erbe aromatiche e i capperi, ciascun campione di laboratorio dovrà pesare almeno 0,5 kg.

4.6.3. Per gli altri ortofrutticoli, ciascun campione di laboratorio deve avere il peso minimo di 1 kg e deve consistere di almeno 10 singoli frutti ed ortaggi. Tuttavia se il peso di 10 singoli frutti o ortaggi supera i 5 kg, il campione di laboratorio può consistere solamente di 5 esemplari.

5. IMBALLAGGIO DEI CAMPIONI DI LABORATORIO.

Ciascun campione di laboratorio deve essere posto in un contenitore pulito e inerte, che assicuri un'adeguata protezione, dalla contaminazione e dai danni durante il trasporto. Il contenitore deve essere etichettato e sigillato in modo che non sia possibile aprirlo, o togliere l'etichetta senza danneggiare il sigillo. Come già detto al punto 4.2., si prenderanno tutte le precauzioni atte ad evitare ogni variazione di composizione del campione di laboratorio che potrebbe verificarsi durante il trasporto o il magazzinaggio.

(163)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 3

Corso dei cambi del 6 gennaio 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	919, 5	919,05	919,15	919,05	919 —	915,05	918,95	919,05	919,05	919,05
Dollaro canadese .	773,35	773,35	773 —	773,35	773,20	773,30	773,30	773,35	773,35	773,35
Marco germanico .	476,05	476,05	476,10	476,05	476,03	476,05	476,18	476,05	476,05	476,05
Fiorino olandese	437,80	437,80	437,75	437,80	437,41	437,55	437,56	437,80	437,80	437,60
Franco belga .	29,565	29,565	29,56	29,565	29,54	29,55	29,561	29,565	29,565	29,55
Franco francese	205,63	205,63	2 5,50	205,63	205,55	205,60	205,60	205,63	205,63	205,65
Lira sterlina .	2232 —	2232 —	2230,50	2232 —	2229,95	2232 —	2230,10	2232 —	2232 —	2232 —
Lira irlandese	1766 —	1766 —	1769,50	1766 —	1769,99	—	1770 —	1766 —	1766 —	—
Corona danese .	154,64	154,64	154,70	154,64	154,61	154,70	154,68	154,64	154,64	154,65
Corona norvegese .	179,94	179,94	180 —	179,94	179,75	179,95	179,82	179,94	179,94	179,95
Corona svedese .	212,60	212,60	212,75	212,60	213,10	212,55	212,80	212,60	212,6	212,60
Franco svizzero	525,46	525,46	524,90	525,46	525,44	525,45	525,45	525,46	525,46	525,45
Scellino austriaco .	67,295	67,295	67,10	67,295	67,17	67,30	67,333	67,295	67,295	67,30
Escudo portoghese .	17,50	17,50	17,45	17,50	17,39	17,4	17,60	17,50	17,50	17,50
Peseta spagnola	11,72	11,72	11,71	11,72	11,68	11,60	11,718	11,72	11,72	11,75
Yen giapponese .	4,612	4,612	4,63	4,612	4,60	4,60	4,619	4,612	4,612	4,61

Media dei titoli del 6 gennaio 1981

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935 .	62,300
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82 .	95 —
» 5,50% » » 1968-83 .	85, 25
» 5,50% » » 1969-84 .	81,625
» 6% » » 1970-85 .	78,350
» 6% » » 1971-86 .	74,575
» 6% » » 1972-87 .	72,200
» 9% » » 1975-90 .	73,300
» 9% » » 1976-91 .	73,825
» 10% » » 1977-92 .	80,500
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	77,325
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1979/81 .	99,875
» » » » 1- 7-1979/81 .	99,675
» » » » 1-10-1979/81 .	99,400
» » » » 1-12-1979/81 .	99,500
» » » » 1- 5-1979/82 . .	98,300
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/82 . .	98,650
» » » » 1-10-1979/82 . .	98,150
» » » » 1- 1-1980/82 . .	99,150
» » » » 1- 3-1980/82 . .	98,450
» » » » 1- 5-1980/82 .	98,375
» » » » 1- 6-1980/82 . .	98,200
» » » » 1- 7-1980/82 . .	99,950
» » » » 1- 1-1980/83 . .	98,800
Buoni Tesoro Nov. 5,50% 1- 4-1982	90,075
» » Pol. 12% 1- 1-1982	97,275
» » » 12% 1- 4-1982	95,725
» » » 12% 1-10-1983	91,850
» » » 12% 1- 1-1984	91,525
» » » 12% 1- 4-1984	91,900
» » » 12% 1-10-1984	91,675
» » Nov. 12% 1-10-1987	89,150

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 gennaio 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	919 —
Dollaro canadese	773,325
Marco germanico .	476,115
Fiorino olandese	437,58
Franco belga .	29,563
Franco francese .	2 5,615
Lira sterlina	2231,05
Lira irlandese	1768 —
Corona danese	154,66
Corona norvegese .	179,88
Corona svedese .	212,70
Franco svizzero .	525,455
Scellino austriaco .	67,314
Escudo portoghese	17,55
Peseta spagnola .	11,719
Yen giapponese .	4,615

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a ottantadue posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Roma (rettifica)

A parziale rettifica dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 324 del 28 novembre 1979, pag. 9679, numero redazionale 10341, si comunica che le prove di esame relative al concorso a un posto di tecnico esecutivo presso il servizio generale chimico della facoltà di scienze matematiche, fisiche e nucleari già indicate per il novantasettesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso stesso, sono da intendersi fissate per il giorno 5 febbraio 1981 alle ore 9 presso i locali del servizio generale chimico.

(115)

Concorso a due posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Roma (rettifica)

A parziale rettifica dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 giugno 1980, alla pagina 5498, numero redazionale 6019, si comunica che le prove di esame relative al concorso a due posti di tecnico laureato presso l'istituto II di clinica ostetrica e ginecologica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma, già indicate per il novantesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso stesso sono da intendersi fissate per il giorno 3 marzo 1981 alle ore 9.

(116)

Concorso a diciotto posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Macerata (rettifica)

A parziale rettifica dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 5 novembre 1980, alla pagina 9562, numero redazionale 9917, si comunica che le prove di esame relative al concorso a diciotto posti di tecnico esecutivo presso i servizi generali del Rettorale dell'Università di Macerata, già indicate per il novantesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso stesso, sono rinviate a data da destinarsi.

Del luogo, ora e giorno in cui si terranno le prove verrà data comunicazione scritta ai concorrenti almeno quindici giorni prima dell'espletamento delle stesse.

(117)

Concorso a sei posti di tecnico degli uffici tecnici presso la seconda Università di Roma (rettifica)

Nell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 317 del 19 novembre 1980, alla pag. 10068, numero redazionale 10475 relativo al concorso pubblico, per esami, a sei posti di tecnico degli uffici tecnici nel ruolo del personale della carriera di concetto dei tecnici degli uffici tecnici universitari presso la seconda Università di Roma dove è scritto: «Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso», deve intendersi: «Le domande di ammissione al concorso redatte su carta legale, devono contenere la indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso».

(118)

Concorso a sette posti di coadiutore presso la scuola superiore di lingue moderne per interpreti e traduttori della Università degli studi di Trieste (rettifica).

Nell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 328 del 29 novembre 1980, alla pag. 10429, numero redazionale 10679 relativo al concorso pubblico a sette posti di coadiutore in prova dove è scritto: «E' indetto pubblico concorso, per esami, a sette posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle segreterie universitarie presso la Scuola superiore di lingue moderne per interpreti e traduttori dell'Università di Trieste», deve intendersi: «E' indetto pubblico concorso, per esami, a sette posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle segreterie universitarie presso la scuola superiore di lingue moderne per interpreti e traduttori dell'Università di Trieste».

(119)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Rettifica al bando del concorso, per esami, a cinquantadue posti di assistente tecnico di radiologia medica nell'Amministrazione penitenziaria.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1980, registro n. 37, foglio n. 255, il quarto comma dell'art. 4 del decreto ministeriale 31 dicembre 1979, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a cinquantadue posti di assistente tecnico di radiologia medica in prova nel ruolo degli assistenti tecnici di radiologia della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, è stato modificato come segue:

La prova pratica avrà per oggetto: descrizione orale, presso un apparecchio radiologico, delle modalità di preparazione e di esecuzione di un radiogramma dell'apparato scheletrico nonchè del trattamento della pellicola in camera oscura, il tutto seguito da una succinta relazione scritta.

(171)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a ventiquattro posti, aumentati a ventotto, di coadiutore nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che nella prima edizione straordinaria del supplemento al Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. del 2 gennaio 1981 è pubblicato il decreto ministeriale 12 dicembre 1980, n. 18721, registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1980, registro n. 14, foglio n. 194, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito del concorso pubblico, per esami, a ventiquattro posti, aumentati a ventotto, di coadiutore in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'A.N.A.S., indetto con decreto ministeriale 16 febbraio 1979, n. 1990, registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1979, registro n. 4, foglio n. 123.

(197)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di odontoiatria e stomatologia, sessione anno 1979

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 settembre 1979, pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 31 ottobre 1979, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1979;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di odontoiatria e stomatologia, sessione anno 1979, nominata con decreto ministeriale 26 maggio 1980, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di odontoiatria e stomatologia, sessione anno 1979, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Nominativo			
Camurati Renato, nato a Genova il 2 novembre 1934	punti	100	su 100
Magnani Guido, nato a Pavia il 23 giugno 1939	»	100	»
Lissoni Carlo, nato a Nova Milanese il 22 maggio 1939	»	98	»
Loiaconi Giovanni, nato a Bogliasco il 12 agosto 1943	»	98	»
Tedesco Luigi Alberto Remo, nato a S. Pancrazio Salentino il 19 novembre 1933	»	96	»
De Maggio Michele Ruggero, nato a Genova il 23 agosto 1941	»	95	»
Ubiglia Giampaolo, nato a Bagnoli Sopra il 12 novembre 1943	»	95	»
Ferro Marialuisa, nata a Treviglio il 1° giugno 1939	»	90	»
Bertolini Gianni, nato a Bologna il 19 agosto 1941	»	82	»
Motta Alfio, nato a Roma il 4 aprile 1940	»	82	»
Favia Michele, nato a Ceglie del Campo il 19 giugno 1943	»	80	»
Tucci Eugenio, nato a Crotone il 1° settembre 1944	»	80	»
Fraccari Flavio, nato a Verona il 15 luglio 1939	»	78	»
Palattella Giovanni Carlo, nato a Taranto il 29 novembre 1941	»	74	»
Monforte Giuseppe, nato a Siracusa il 2 gennaio 1930	»	70	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1980

Il Ministro: ANIASI

(11470)

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di nefrologia, sessione anno 1979

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 settembre 1979, pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 31 ottobre 1979, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1979;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di nefrologia, sessione anno 1979, nominata con decreto ministeriale 26 maggio 1980, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di nefrologia, sessione anno 1979, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Nominativo			
Civati Giovanni, nato a Sesto S. Giovanni il 14 novembre 1939	punti	100	su 100
Mileti Maurizio, nato a Brescia il 21 gennaio 1944	»	100	»
Poggi Alessandro, nato a Pisa il 9 febbraio 1942	»	100	»
Szorenyi Ezio, nato a Laurana (Fiume) il 27 febbraio 1944	»	100	»
Di Marco Vito, nato a Regalbuto l'8 giugno 1944	»	97	»
Busilacchi Marcello, nato a Rimini il 26 marzo 1937	»	96	»
Barbiano Di Belgioioso, nato a Terdobbiate il 1° ottobre 1939	»	95	»
Mombelloni Simone, nato a Villa Carcina il 7 gennaio 1941	»	95	»
Usberti Mario, nato a Torre Picenardi il 7 marzo 1944	»	95	»
Adami Alberto, nato a Oderzo l'11 maggio 1945	»	94	»
Mistraletti Carlo, nato a Piacenza il 10 luglio 1944	»	94	»
Virgilio Michele, nato ad Adelfia l'8 gennaio 1943	»	94	»
D'Alessandro Carmelo, nato a Bisignano il 4 maggio 1944	»	92	»
Gonella Marco, nato a Collesalvetti il 17 novembre 1943	»	90	»
Loiacono Francesco, nato a Vallefiorita il 20 maggio 1940	»	90	»
Lombardo Vincenzo, nato a Castel S. Giorgio il 27 marzo 1945	»	90	»
Pastore Giuseppe, nato a Roma il 31 luglio 1943	»	90	»
Salomone Salvatore, nato a Biancavilla il 22 maggio 1945	»	90	»
Borgatti Pierpaolo, nato a Viano il 29 giugno 1944	»	88	»
Dell'Aversano Maria Rosaria, nata a Napoli il 18 novembre 1941	»	88	»
Valli Alberto, nato a Milano il 29 novembre 1939	»	88	»
Giammaria Umberto, nato a Tornimparte il 7 marzo 1942	»	85	»
Strippoli Paolo, nato a Taranto il 9 novembre 1943	»	85	»
Taveri Filippo, nato a Brindisi il 6 dicembre 1936	»	85	»
Vacha Gianmaria, nato a Torino il 22 gennaio 1945	»	85	»
Adami Enrico, nato a Firenze il 22 febbraio 1939	»	80	»
Molinelli Giacomo, nato a Genova il 2 giugno 1932	»	76	»
Bartoli Raul, nato a Roma il 2 settembre 1929	»	75	»
Bertucci Carmelo, nato a Serra S. Bruno il 18 aprile 1940	»	75	»
Ciacci Alessandro, nato a Belcastro il 25 novembre 1927	»	73	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1980

Il Ministro: ANIASI

(11471)

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di medicina nucleare, sessione anno 1979

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 settembre 1979, pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 31 ottobre 1979, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1979;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di medicina nucleare, sessione anno 1979, nominata con decreto ministeriale 26 maggio 1980, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di medicina nucleare, sessione anno 1979, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Fresco Giovanni, nato a Genova il 4 marzo 1935 . . . . punti 100 su 100
Dell'Erba Laura, nata a S. Stino di Livenza il 18 agosto 1944 . . . . . » 93,50 »
Rosso Umberto, nato a Cavallermaggiore il 24 marzo 1935 . . . . . . » 85 »
Maneschi Alberto, nato a Massa il 9 marzo 1944 . . . . » 81,50 »
Cavalletti Paolo, nato a Roma il 2 marzo 1938 . . . . » 75 »
Focacci Carlo, nato a Carrara il 20 maggio 1942 . . . . » 75 »
Inga Giuseppe, nato a Napoli il 25 luglio 1940 . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1980

Il Ministro: ANIASI

(11472)

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di geriatria, sessione anno 1979

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 settembre 1979, pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 31 ottobre 1979, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1979;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di geriatria, sessione anno 1979, nominata con decreto ministeriale 26 maggio 1980, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di geriatria, sessione anno 1979, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Cucinetta Domenico, nato a Lodi il 27 maggio 1942 . . punti 97 su 100
Roueyaz Luigi, nato ad Aosta il 16 novembre 1943 . » 94 »
Policicchio Domenico, nato a Carolei il 3 febbraio 1944 . . . . » 90 »
Marcon Giorgio, nato a Loria il 27 dicembre 1944 . . . . punti 88 su 100
Barbi Claudio, nato a Roma il 6 febbraio 1942 . . . . » 87 »
Marchetti Alessio, nato a Pieveboviligliana il 24 novembre 1934 . . . . » 87 »
Valenti Giorgio, nato a Faenza il 15 settembre 1936 . . . . » 87 »
Anzivino Fernando, nato a Vasto il 19 giugno 1944 . . . . » 86 »
Pulliero Giancarlo, nato a Monselice il 9 marzo 1937 . . . . » 78 »
Bernardi Adriano, nato a Trento il 10 gennaio 1943 . . . . » 77 »
Milanta Pier Francesco, nato a Carrara il 28 luglio 1930 . . . . » 72 »
Tagliabue Paolo, nato a Como il 6 luglio 1944 . . . . » 70 »
Tellini Umberto, nato a Quinto il 14 marzo 1944 . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1980

Il Ministro: ANIASI

(11473)

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia plastica, sessione anno 1979

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 settembre 1979, pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 31 ottobre 1979, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1979;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di chirurgia plastica, sessione anno 1979, nominata con decreto ministeriale 26 maggio 1980, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia plastica, sessione anno 1979, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Ubiglia Giampaolo, nato a Bagnoli di Sopra il 12 novembre 1943 . . . . . . punti 100 su 100
Gambaro Giuseppe, nato a Voltaggio il 24 novembre 1942 . . . . » 95 »
Sgambati Giorgio, nato a Roma il 1° gennaio 1940 . . . . » 95 »
Pasculli Maria, nata ad Andria il 1° febbraio 1926 . . . . » 90 »
Elti di Rodeano Gian Andrea, nato a Milano l'11 luglio 1938 . . . . » 85 »
Viva Enrico, nato a Ruffano il 14 ottobre 1939 . . . . » 85 »
Zaccaro Emanuele, nato ad Andria il 4 dicembre 1931 . . . . » 85 »
De Donno Giuliano, nato a Giugliano il 17 gennaio 1943 . . . . » 80 »
Costantino Luigi, nato ad Acireale il 13 settembre 1939 . . . . » 75 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1980

Il Ministro: ANIASI

(11474)

REGIONI

REGIONE SICILIA

LEGGE 12 agosto 1980, n. **91**.

Variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 1980 - Assestamento.

(*Pubblicata nel supplemento ordinario alla* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 23 *agosto* 1980)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Variazioni all'entrata

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1980, sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella *A*.

Art. 2.

Variazioni alla spesa

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1980, sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella *B*.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 12 agosto 1980

D'ACQUISTO

D'ALIA

(*Omissis*).

(11401)

DECRETO PRESIDENZIALE 1° luglio 1980, n. **105**.

Regolamento di esecuzione dell'art. 16 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73, in materia di concessione di prestiti ai dipendenti dell'amministrazione regionale.

(*Pubblicato nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 45 *dell'*11 *ottobre* 1980)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo statuto della Regione;

Visto il decreto del presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70;

Visto l'art. 16 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73;

Vista la legge regionale 13 settembre 1956, n. 47;

Udito il parere del consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana;

Vista la deliberazione della giunta regionale 17 giugno 1980, n. 125;

Decreta:

Art. 1.

Alla contrazione dei prestiti da estinguere mediante cessione di quote di stipendio o salario di cui all'art. 16 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73, sono ammessi i dipendenti di ruolo dell'amministrazione regionale che siano di sana costituzione fisica ed abbiano compiuto almeno quattro anni di servizio valido ai fini di quiescenza, ridotti a due per i combattenti, reduci o assimilati e per gli invalidi di guerra.

I dipendenti ai quali, per conseguire il diritto al collocamento a riposo, manchino meno di dieci anni non possono contrarre un prestito superiore alla cessione di tante quote mensili di stipendio o salario quanti siano i mesi necessari per conseguire il diritto al collocamento a riposo.

Non possono contrarre i prestiti sopraindicati i dipendenti ancora soggetti agli obblighi di leva.

I dipendenti che abbiano contratto i prestiti di cui all'art. 4 della legge regionale 13 settembre 1956, n. 47, possono contrarre i prestiti di cui al presente articolo mediante cessione di quote di stipendio o salario pari alla differenza tra la quota cedibile alla data di richiesta del nuovo prestito e quella già ceduta relativamente al prestito già contratto

Art. 2.

Il dipendente che intenda contrarre il prestito di cui all'articolo 16 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73, deve farne apposita richiesta alla Presidenza della Regione - Direzione del personale e dei servizi generali.

La domanda deve contenere:

1) cognome e nome, luogo e data di nascita, stato civile del richiedente;

2) qualifica e ramo di amministrazione al quale lo stesso è assegnato;

3) il numero delle quote mensili di stipendio o salario che si intendono cedere, l'importo costante di ciascuna quota e l'ammontare complessivo delle quote da cedere, che costituisce l'importo lordo del prestito;

4) la dichiarazione, da rendere anche se negativa, dei prestiti contratti con gli istituti di credito di cui all'art. 4 della legge regionale 13 settembre 1956, n. 47, ed ancora in corso, e che non sono in corso né sono previsti provvedimenti che possano determinare la cessione o la diminuzione definitiva o temporanea dello stipendio o del salario;

5) l'indicazione delle esigenze che determinano la richiesta;

6) la dichiarazione che il richiedente non è soggetto ad obblighi di leva;

7) la dichiarazione di piena conoscenza delle disposizioni di legge e del presente regolamento che disciplinano i prestiti e di accettazione incondizionata delle relative condizioni.

La domanda deve essere presentata all'amministrazione presso cui il dipendente è assegnato.

Art. 3.

Sulla domanda di cui all'articolo precedente il dirigente del gruppo competente per gli affari del personale del ramo di amministrazione presso cui il dipendente è assegnato attesta sotto la propria responsabilità:

1) l'esattezza delle indicazioni relative al cognome e nome, luogo e data di nascita;

2) la data di prima nomina e il periodo di servizio valido, alla data della domanda, per il trattamento di quiescenza, con le opportune indicazioni atte a specificare i periodi di servizio utili a pensione eventualmente anteriori alla data di nomina;

3) che il dipendente è in servizio attivo ed in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1 del presente regolamento e non è soggetto agli obblighi di leva;

4) che non sono in corso provvedimenti che possano determinare la cessione o la diminuzione definitiva o temporanea dello stipendio o del salario.

Art. 4.

La direzione del personale e dei servizi generali, ricevuta la domanda, accerta la regolarità dei documenti eventualmente prodotti e l'esistenza delle condizioni e dei requisiti prescritti per la cessione di quote di stipendio o di salario. In particolare:

1) accerta la sana costituzione fisica del richiedente. A tal fine invita lo stesso — fornendolo di apposito modello a stampa — a sottoporsi a visita medica presso l'ispettorato sanitario dell'assessorato regionale della sanità o presso un medico provinciale o un ufficiale sanitario comunale della Regione.

Il sanitario, accertata l'identità personale del richiedente, lo sottopone a visita, redigendo apposito certificato che deve essere spedito in busta chiusa alla direzione del personale e dei servizi generali della presidenza della Regione;

2) accerta l'ammontare dello stipendio o del salario cedibile, escludendo dal trattamento mensile le ritenute tributarie, nonché quelle per trattamento di quiescenza o per altri titoli previsti dalla legge, fermo restando il disposto dell'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 1965, n. 42, e determina l'ammontare della quota cedibile.

Quando sullo stipendio o salario esistono sequestri o pignoramenti, la cessione può concernere solo la differenza tra i due quinti dello stipendio o salario al netto da ritenute e la quota colpita da sequestro o pignoramento;

3) determina l'ammontare lordo del prestito, il numero e l'importo delle quote di stipendio o salario da ritenere mensilmente per l'estinzione del prestito, il saggio annuo di interesse del prestito — da determinare nella misura stabilita dallo Stato pr i prestiti ai propri dipendenti — l'ammontare complessivo degli interessi dovuti per l'intera durata del prestito da liquidarsi mensilmente a scalare e da trattenere anticipatamente sull'importo del prestito concesso.

Art. 5.

I prestiti sono concessi, nei limiti delle disponibilità del fondo istituito con l'art. 16 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73, in relazione alle risultanze di apposita graduatoria da redigere semestralmente, in cui sono inserite le domande pervenute nel corso del semestre e quelle rimaste incapienti nella graduatoria precedente.

La graduatoria è redatta con l'applicazione dei criteri determinati ai sensi dell'art. 16, secondo comma, della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73, ed è approvata con decreto del presidente della Regione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale della presidenza della Regione.

Art. 6.

Alla somministrazione del prestito si provvede, sulla base di aperture di credito a favore del direttore regionale del personale e dei servizi generali o di un dirigente in servizio presso la relativa direzione, mediante erogazione diretta nei confronti del mutuatario o di chi ne abbia la rappresentanza per legge.

Art. 7.

La ritenuta della quota di stipendio o salario ceduto ha inizio dal 1° del mese successivo a quello in cui è avvenuta la somministrazione del prestito.

A tal fine la direzione del personale e dei servizi generali dà tempestiva comunicazione all'amministrazione cui è assegnato il dipendente mutuatario della intervenuta somministrazione con invito a provvedere alle conseguenti ritenute. Il funzionario delegato, all'atto della somministrazione, opera altresì la ritenuta corrispondente agli interessi, calcolati allo stesso saggio di concessione del prestito, per il periodo intercorrente tra la data di intervenuta somministrazione e quella di inizio della restituzione.

Art. 8.

Quando lo stipendio o salario gravato di cessione subisca una riduzione non superiore al terzo, la trattenuta per la restituzione del prestito continua ad essere effettuata nella misura stabilita.

Ove la riduzione sia superiore al terzo, la trattenuta non può eccedere il quinto dello stipendio o salario ridotto. In tal caso la differenza, con i relativi interessi è recuperata mediante corrispondente prolungamento della ritenuta mensile, salva la facoltà di cui al successivo art. 13.

Art. 9.

Trascorsi almeno due anni dall'inizio di una cessione stipulata per un quinquennio o almeno quattro anni dall'inizio di una cessione stipulata per un decennio, il cedente può estinguerla mediante il versamento dell'intero debito residuo detratti gli interessi per il periodo e per la somma ancora non scaduti trattenuti anticipatamente.

Art. 10.

E' vietato contrarre una nuova cessione ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73, prima che siano trascorsi almeno due anni dall'inizio di una cessione stipulata per un quinquennio o almeno quattro anni dall'inizio di una cessione stipulata per un decennio. Tuttavia, la cessione decennale può essere contratta anche prima che siano trascorsi due anni dall'inizio di una cessione quinquennale, fermo restando l'obbligo di estinguere la precedente cessione.

Quando la precedente cessione non sia estinta, può essere stipulata una nuova cessione dopo la scadenza dei termini previsti dal comma precedente, a condizione che il ricavato della nuova cessione sia destinato all'estinzione della cessione in corso.

Qualora si sia verificata l'estinzione anticipata di una precedente cessione, una nuova cessione può essere contratta solo trascorso almeno un anno dalla estinzione della precedente.

Art. 11.

In caso di nuova cessione con un istituto di credito ai sensi della legge regionale 13 settembre 1956, n. 47, all'amministrazione regionale spetta la restituzione della somma capitale non ancora rimborsata e gli interessi, al saggio pattuito, maturati fino a tutto il mese nel quale viene effettuata la restituzione.

La prestazione della garanzia da parte dell'amministrazione regionale ed il versamento delle quote di ammortamento ai sensi della legge regionale 13 settembre 1956, n. 47, sono subordinati alla condizione che l'istituto di credito rimborsi all'amministrazione regionale il relativo credito nei confronti del dipendente mutuatario ai fini dell'estinzione della cessione, contemporaneamente al pagamento a quest'ultima del ricavato del nuovo mutuo.

Art. 12.

La morte o l'invalidità assoluta e permanente, contratta in servizio e per causa di servizio dall'impiegato o salariato, estingue il debito per il prestito contratto ai sensi del presente regolamento.

Nei casi di cessazione dal servizio per altra causa prima che sia estinto il prestito, l'effetto della cessione si estende sulla pensione o sull'assegno vitalizio o altro assegno continuativo equivalente spettante al dipendente a carico dell'amministrazione regionale per effetto del rapporto di impiego o di lavoro.

La quota da trattenere non può superare il quinto dell'ammontare della pensione o dell'assegno equivalente.

Nei casi di cessazione dal servizio in cui il dipendente, anziché alla pensione od altro assegno equivalente, abbia diritto ad una somma una volta tanto a carico dell'amministrazione con esclusione dell'indennità di buona uscita, tale somma è ritenuta sino alla concorrenza del residuo debito per cessione, detratti gli interessi per il periodo e per le somme ancora a scadere trattenuti anticipatamente.

Art. 13.

Salvo quanto previsto nell'articolo precedente, quando l'ammortamento di un prestito contratto ai sensi del presente regolamento per qualsiasi causa non può avere luogo alle condizioni prestabilite, l'amministrazione può recuperare il suo credito con il prolungamento delle ritenute ai sensi dell'art. 8 o procedendo sui beni o sui diritti del debitore.

L'amministrazione si avvale della procedura coattiva prevista per la riscossione delle entrate di spettanza della Regione.

Art. 14.

L'amministrazione regionale non può fornire notizie concernenti gli atti di cessioni di stipendi o salari ai sensi del presente regolamento ad enti o a persone diverse dal cedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, addì 1° luglio 1980

Il presidente: D'ACQUISTO

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 1° ottobre 1980
Registro n. 1 Presidenza - Atti del Governo, foglio n. 59

(11402)

LEGGE 30 ottobre 1980, n. **111.**

Modifiche alla legge regionale 12 agosto 1980, n. 83: «Norme integrative in materia di agricoltura e foreste».

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 48 *del* 31 *ottobre* 1980)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'art. 5 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 83, è sostituito con i seguenti:

«Per la concessione ed il recupero dell'anticipazione di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 49.

In dipendenza delle disposizioni che precedono, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1980, sono introdotte le seguenti variazioni:

Entrata:

Cap. 4338 + 20.000 milioni;

Spesa:

Cap. 60657 + 20.000 milioni».

Art. 2.

Alla tabella annessa al primo comma dell'art. 38 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 83, sono apportate le seguenti modifiche:

le parole del quinto rigo «art. 5 (CEE) 20.000», e le parole «CEE 20.000», inserite alla fine della tabella, sono soppresse;

i totali sono così modificati:

totale per anno: «68.913,5» e non «88.913,5»;
totale generale: «108.913,5» e non «128.913,5».

Al secondo comma dello stesso art. 38 sono soppresse le parole: «quanto a lire 20.000 milioni con le assegnazioni della CEE di cui al regolamento 1293 del 28 maggio 1980».

Art. 3.

La présente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 ottobre 1980

D'ACQUISTO

D'ALIA

(11403)

DECRETO PRESIDENZIALE 25 settembre 1980, n. **114.**

Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Regione 15 luglio 1958, n. 7, recante il regolamento di polizia mineraria.

(*Pubblicato nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 49 *dell'*8 *novembre* 1980)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo statuto della Regione;

Visto il decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 4 aprile 1956, n. 23;

Visto il decreto del Presidente della Regione 15 luglio 1958, n. 7, modificato con il decreto del Presidente della Regione 26 aprile 1974, n. 1, concernente il regolamento di polizia mineraria;

Visto il parere espresso dal consiglio regionale delle miniere nella seduta del 26 luglio 1979;

Visto il parere del consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, sezione consultiva, n. 167 del 6 dicembre 1979;

Vista la proposta formulata dall'assessore regionale per l'industria con la nota n 4162/G.2 del 20 giugno 1980;

Vista la deliberazione della giunta regionale 5 agosto 1980, n. 211;

Decreta:

Articolo unico

Al decreto del Presidente della Regione 15 luglio 1958, n. 7, modificato con decreto 26 aprile 1974, n. 1, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

Alla fine dell'art. 153 è aggiunto il seguente comma:

«La preparazione di esplodenti mediante miscelazione di sostanze inerti, quando sia consentita ai sensi delle norme di pubblica sicurezza, deve effettuarsi in apposito locale riconosciuto idoneo dall'ingegnere capo. Le cautele da osservarsi saranno specificatamente previste nel regolamento interno di cui al successivo art. 190».

Alla fine dell'art. 170 è aggiunto il seguente comma:

«Gli esplodenti di cui all'ultimo comma dell'art. 153 e quelli dello stesso tipo approvvigionati al di fuori della miniera o della cava debbono essere trasportati in appositi contenitori chiusi».

Alla fine dell'art. 175 è aggiunto il seguente comma:

«Gli esplodenti classificati nella seconda categoria compresi quelli di cui all'ultimo comma dell'art. 170, debbono essere introdotti nei fori da mina impiegando ove occorra, calcatoi o apparecchiature riconosciuti idonei dall'ingegnere capo.

Le modalità relative sono stabilite nel regolamento interno di cui all'art. 190».

Il primo periodo del primo comma dell'art. 226 è sostituito con il seguente:

«Le funi di estrazione e, per gli impianti che ne siano muniti, le funi di equlibrio debbono essere verificate accuratamente su tutta la loro lunghezza almeno ogni 15 giorni».

Alla fine dell'art. 227 è aggiunto il seguente comma:

«Nel caso in cui la verifica dell'integrità delle funi venga accertata con prove non distruttive effettuate con apparecchiatura riconosciuta idonea dall'ingegnere capo, la utilizzazione delle funi può essere prolungata oltre il limite di trenta mesi sopra indicato fino a quando non si verificano le condizioni di cui al secondo comma dell'art. 226. In tal caso allo scadere dei trenta mesi dalla sua installazione deve essere effettuata una verifica alla presenza di un funzionario del distretto minerario e redatto apposito verbale dal quale risulti il permanere dell'efficienza delle funi. Dette verifiche debbono essere ripetute con periodicità almeno settimanale a cura della direzione ed ogni sei mesi alla presenza del funzionario del distretto minerario. In ogni caso dopo cinque anni dalla data di installazione negli impianti di estrazione abilitati al trasporto di persona le funi di sospensione e di equilibrio non debbono essere più impiegate per tale trasporto».

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, addì 25 settembre 1980

D'ACQUISTO

GRILLO

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 17 ottobre 1980
Reg. n. 1 Presidenza - Atti del Governo, foglio n. 64

(11404)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 24 novembre 1980, n. **34.**

Modifiche all'ordinamento urbanistico provinciale ed alle leggi sull'edilizia abitativa agevolata.

(*Pubblicata nel numero straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 59 *del* 29 *novembre* 1980)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la *seguente legge:*

TITOLO I

Art. 1.

1. Al n. 3 del primo comma dell'art. 14 dell'ordinamento urbanistico provinciale viene aggiunto il seguente periodo: « Ai fini di un razionale sfruttamento delle aree destinate ad opere e impianti di interesse pubblico una parte della volumetria puo essere destinata ad attività non basiche in relazione al fabbisogno locale. La percentuale della volumetria non superiore al 5 % da destinarsi alle attività non basiche viene determinata nel piano urbanistico comunale ».

Art. 2.

1. L'art. 16 dell'ordinamento urbanistico provinciale è sostituito dal seguente:

1.1. « Il progetto di piano urbanistico comunale deliberato dal consiglio comunale deve essere depositato nella segreteria del comune ed esposto al pubblico per la durata di trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha la facoltà di prendere visione e di presentare osservazioni e proposte al comune. Del deposito è data preventiva notizia al pubblico con avviso sull'albo comunale, su due giornali quotidiani ed un settimanale; i trenta giorni di pubblicazione decorrono dal giorno successivo all'avviso sull'albo comunale, rispettivamente dal giorno successivo a quello dell'ultima pubblicazione sui giornali quotidiani ed il settimanale.

1.2. Prima del deposito del progetto del piano urbanistico comunale e la relativa esposizione al pubblico, il sindaco deve comunicare ai proprietari interessati iscritti nei libri fondiari ogni cambiamento di destinazione d'uso, adottato dal consiglio comunale col piano di zonizzazione e di viabilità. Le comunicazioni ai proprietari possono essere effetuate dal messo comunale o con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Per i proprietari il cui indirizzo non risulti nè dall'anagrafe comunale nè dal libro fondiario, la comunicazione diretta è sostituita dalla pubblicazione del relativo avviso sull'albo comunale.

1.3. Il progetto di piano deve essere trasmesso entro i successivi sessanta giorni a cura del sindaco all'amministrazione provinciale con le osservazioni, le proposte e le conclusioni del consiglio comunale sulle medesime.

1.4. Il piano urbanistico comunale ha efficacia a tempo indeterminato.

1.5. Le indicazioni di piano urbanistico comunale, di piano di attuazione e di piano di recupero nella parte in cui incidono su aree determinate e assoggettano le aree stesse a vincoli preordinati alla espropriazione o a vincoli che determinano l'inedificabilità comportano dichiarazioni di pubblica utilità. Le indicazioni perdono ogni efficacia e le relative aree sono considerate verde agricolo, qualora, entro dieci anni dalla data di approvazione del piano urbanistico comunale, gli enti competenti non abbiano provveduto all'acquisizione delle aree stesse rispettivamente per le zone di espansione non sia stato emesso il decreto del Presidente della giunta provinciale di costituzione della comunione e/o divisione materiale dei terreni ai sensi dell'art. 21 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche.

1.6. Qualora nuove esigenze comportino un mutamento dei criteri di impostazione e delle caratteristiche essenziali del piano, il comune procede alla rielaborazione secondo le disposizioni del presente articolo. Le osservazioni sono ammesse soltanto per le modifiche apportate.

1.7. Varianti che non comportino un mutamento dei criteri di impostazione e delle caratteristiche essenziali del piano urbanistico comunale sono assoggettate al preventivo parere della commissione urbanistica provinciale. Il parere viene richiesto dalla giunta comunale e deve essere espresso entro sessanta giorni. Decorso tale termine senza che il parere della commissione urbanistica provinciale sia stato comunicato al comune, il parere si intende favorevole.

1.8. La giunta provinciale, entro centottanta giorni dal ricevimento del piano urbanistico comunale, sentito il parere della commissione urbanistica provinciale, prende le seguenti determinazioni:

A) Quando condivide il piano adottato nei criteri informatori e nelle caratteristiche essenziali:

1) approva il piano urbanistico comunale, o

2) approva il piano urbanistico comunale introducendo direttamente le modifiche d'ufficio necessarie per assicurare:

a) il rispetto delle previsioni del piano territoriale provinciale;

b) la razionale e coordinata sistemazione dei servizi, delle opere e degli impianti di interesse statale, provinciale e comprensoriale;

c) la tutela del paesaggio;

d) la tutela dei complessi storici, monumentali, ambientali e archeologici;

e) l'osservanza dei limiti di cui agli articoli 39, 41, 42 e 44 dell'ordinamento urbanistico provinciale;

3) propone modifiche, diverse da quelle previste al precedente n. 2), al comune, il quale entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento delle proposte di modifica, può fare pervenire le sue controdeduzioni all'amministrazione provinciale; entro il termine perentorio di trenta giorni la giunta provinciale approva il piano urbanistico comunale introducendo le modifiche ritenute opportune.

B) Quando non condivide i criteri informatori e le caratteristiche essenziali dello stesso, restituisce il piano urbanistico comunale al comune per la conseguente rielaborazione. In tal caso il comune deve, entro il termine perentorio di centottanta giorni, adottare il nuovo piano urbanistico comunale; in caso di inerzia del comune, la giunta provinciale provvede d'ufficio.

1.9. La delibera di approvazione e di restituzione della giunta provinciale viene notificata al comune ed è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. In caso di approvazione vengono pubblicate anche le norme e il programma di attuazione del piano urbanistico comunale approvato.

1.10. Quando la giunta provinciale non provvede entro i termini di centottanta giorni rispettivamente trenta giorni di cui ai commi precedenti, il comune può dare esecuzione al piano urbanistico comunale adottato ordinando a spese della provincia la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della delibera di adozione con le norme di attuazione e il programma di attuazione adottati.

1.11. Per la rielaborazione e per l'adozione di varianti si applica lo stesso procedimento prescritto per la formazione del piano ».

Art. 3.

1. L'art. 17 dell'ordinamento urbanistico provinciale è sostituito dal seguente:

1.1. « Le modifiche di cui alle lettere *a*) fino a *d*) del punto 2) dell'ottavo comma dell'art. 16 possono essere apportate dalla giunta provinciale di propria iniziativa.

1.2. Per i piani di attuazione, ove occorrano, delle zone destinate a servizi, opere e impianti di cui alla lettera *b*) del n. 2) dell'ottavo comma dell'art. 16 vale quanto disposto in ordine alle zone per insediamenti produttivi di interesse provinciale nella parte quarta della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15.

1.3. Al procedimento di approvazione delle proposte di modifica, di cui al precedente primo e secondo comma, riferite in quanto occorra ai diversi elementi del piano urbanistico comunale, si applicano i primi tre commi dell'art. 8, riferiti, per quanto concerne l'esposizione al pubblico, all'amministrazione provinciale, nonchè ai comuni e alle comunità comprensoriali interessate.

1.4. Decorso il termine complessivo di sessanta giorni di cui ai primi tre commi dell'art. 8, la giunta provinciale delibera in via definitiva, sentita la commissione urbanistica provinciale ».

Art. 4.

1 Il secondo comma degli articoli 20, 21 e 22 dell'ordinamento urbanistico provinciale è sostituito dal seguente:

1.1. « Per le zone di cui al comma precedente il piano urbanistico deve stabilire la destinazione e la densità edilizia. La determinazione delle ulteriori prescrizioni e in particolare la distribuzione della cubatura edilizia sui singoli fondi può essere demandata al piano di attuazione ».

Art. 5.

1. All'art. 24 dell'ordinamento urbanistico provinciale viene aggiunto il seguente comma:

1.1. « La concessione edilizia per nuove costruzioni destinate ad esercizi pubblici è subordinata al parere favorevole della commissione comunale per la disciplina degli esercizi pubblici o al nullaosta del presidente della giunta provinciale secondo le rispettive competenze, fatti salvi i gravami previsti ».

Art. 6.

1. All'art. 29 dell'ordinamento urbanistico provinciale vengono aggiunti i seguenti commi:

1.1. « Il membro di cui al n. 3) è tenuto ad esaminare prima della seduta della commissione edilizia comunale ogni progetto ai fini della tutela del paesaggio e della conformità con l'ordinamento urbanistico provinciale.

1.2. Dell'accertamento deve essere fatta menzione nel parere della commissione edilizia comunale.

1.3 Per gli accertamenti all'esperto viene corrisposto da parte dell'amministrazione provinciale un compenso unitario per ogni progetto da determinarsi con delibera della giunta provinciale. Il relativo onere è a carico dello stanziamento del bilancio provinciale di cui all'art. 48 ».

Art. 7.

1. All'art. 38 dell'ordinamento urbanistico provinciale viene aggiunto il seguente comma:

1.1. « Gli esperti di cui al n. 3) del primo comma dell'articolo 29 non possono assumere nell'ambito del territorio del comune della cui commissione edilizia fanno parte, incarichi di progettazione ».

2. Nel primo periodo dell'art. 29 le parole « di almeno 5 » sono sostituite dalle parole « di almeno 6 ».

3. Al primo comma dell'art. 29 aggiungere il seguente punto 6):

« 6) un rappresentante delle associazioni per la tutela dell'ambiente, scelto da una terna di residenti nel comune proposto dalle relative associazioni ».

Art. 8.

1. L'art. 42 dell'ordinamento urbanistico provinciale è sostituito dal seguente:

1.1. « Verde agricolo: nei comuni dotati di piano urbanistico nelle zone con funzione agricola è consentita, nella misura strettamente necessaria per la razionale conduzione dell'azienda agricola, la costruzione di fabbricati rurali. Per fabbricati rurali si intendono le costruzioni ad uso aziendale per il ricovero del bestiame, per il deposito degli attrezzi, nonchè per la raccolta, la conservazione e la lavorazione dei prodotti agricoli del luogo, come saranno definiti nel regolamento di esecuzione, realizzati da coltivatori diretti singoli o da proprietari di aziende agricole. I suddetti fabbricati rurali non possono in nessun caso essere adibiti per altra destinazione.

1.2. Nelle zone residenziali i fabbricati rurali appartenenti ad un'azienda agricola possono essere adibiti, osservando le prescrizioni del piano urbanistico comunale, ad altra destinazione, qualora siano esuberanti per la conduzione dell'azienda. La relativa concessione viene rilasciata su conformi pareri da parte dell'ispettorato agrario e della commissione urbanistica provinciale da esprimere entro il termine perentorio di sessanta giorni.

1.3. La costruzione di nuovi impianti per la raccolta, la conservazione e la lavorazione dei prodotti agricoli locali da parte di cooperative agricole è consentita solo nelle zone per insediamenti produttivi. Sentiti i comuni interessati, la giunta provinciale, su proposta degli assessori all'urbanistica, all'agricoltura ed alla tutela del paesaggio, può individuare anche apposite zone produttive per gli impianti di cui sopra interessanti più comuni più facilmente accessibili da parte dei soci osservando la procedura prevista dall'art. 17, primo, terzo e quarto comma, dell'ordinamento urbanistico provinciale.

1.4. Le aziende zootecniche industrializzate possono essere ammesse in zone per insediamenti produttivi appositamente individuate a norma del comma precedente.

1.5. Gli impianti per la raccolta, conservazione e lavorazione di prodotti agricoli e le aziende zootecniche industrializzate esistenti nel verde agricolo, non possono essere adibiti ad altre destinazioni, salvo che tutta l'area asservita all'impianto venga destinata nel piano urbanistico comunale a zona per insediamenti produttivi o a zona residenziale o ad opere o impianti di interesse pubblico.

1.6. Gli impianti per la raccolta, conservazione e lavorazione di prodotti agricoli locali, esistenti nel verde agricolo, appartenenti a cooperative, possono essere ampliati nella misura strettamente necessaria per le esigenze della produzione locale.

1.7. I proprietari di minime unità colturali effettivamente coltivate possono realizzare nella sede dell'azienda agricola, come precisato nel regolamento di esecuzione, volume a scopo residenziale fino alla misura massima di 1500 mc computando a tale scopo la densità di 0,04 mc/mq i terreni coltivati costituenti la minima unità colturale. Il volume complessivamente realizzato forma parte inscindibile della minima unità colturale.

1.8. I proprietari di minime unità colturali, i cui terreni coltivati non sono sufficienti per consentire, osservando la densità di 0,04 mc/mq la realizzazione di volume residenziale nella misura massima di 1500 mc, possono realizzare nella sede dell'azienda agricola il volume a scopo residenziale fino a tale misura massima. Per poter usufruire della presente norma il richiedente deve, in rapporto alla densità edilizia di 0,04 mc/mq, aggregare alla minima unità colturale i terreni coltivati di sua proprietà. Senza tale aggregazione non può essere rilasciata la relativa concessione edilizia. Terreni coltivati, acquistati dopo il rilascio della concessione edilizia devono essere aggregati alla minima unità colturale in rapporto alla densità edilizia di 0,04 mc/mq.

1.9. Il trasferimento di aziende agricole come definite dalle direttive comunitarie o di minime unità colturali dalle zone residenziali in zone residenziali rurali o nel verde agricolo è ammesso soltanto qualora ciò si renda necessario per oggettive esigenze aziendali che non possono essere soddisfatte con un ammodernamento o un ampliamento in loco, anche prescindendo dalla densità edilizia e dal rapporto di copertura previsti dal piano urbanistico comunale, ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela del paesaggio.

1.10. In caso di trasferimento la concessione per i nuovi fabbricati dell'azienda agricola viene rilasciata su conformi pareri da parte dell'assessorato all'agricoltura e foreste e della commissione urbanistica provinciale. Detti pareri devono essere espressi entro il termine perentorio di sessanta giorni. In caso di disaccordo decide la giunta provinciale. Il volume della vecchia sede dell'azienda è sottoposto alle disposizioni sull'edilizia convenzionata di cui all'art. 7 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1.

1.11. Esercizi alberghieri esistenti nel verde agricolo, comprese le zone sottoposte a divieto di edificazione per la tutela del paesaggio, nel verde alpino, nel bosco, il giorno 23 ottobre 1973 (data di entrata in vigore della legge provinciale 20 settembre 1973, n. 38) e che non siano già stati ampliati in base alle leggi provinciali 26 marzo 1970, n. 6, e 20 settembre 1973, n. 38, possono essere ampliati qualitativamente indipendentemente dalla densità fondiaria, per adeguare i servizi agli standards moderni nella misura massima del 10% del volume sopra terra esistente e comunque non oltre 800 mc. La concessione edilizia viene rilasciata su conforme parere dalla commissione urbanistica provinciale, integrata da un esperto in materia di turismo scelta da una terna proposta dall'associazione provinciale di categoria.

1.12. Nelle zone di cui al comma precedente, edifici distrutti o danneggiati da calamità naturali o da catastrofi o demoliti per la realizzazione di opere dichiarate di pubblica utilità possono essere ricostruiti nella stessa cubatura mantenendo la destinazione d'uso preesistente.

1.13. Costruzioni esistenti nel verde agricolo, comprese le zone sottoposte a divieto di edificazione per la tutela del paesaggio, nel verde alpino, nel bosco, possono essere demoliti e ricostruiti nella stessa posizione senza modifica della destinazione preesistente.

1.14. Costruzioni esistenti nel verde agricolo il giorno 24 ottobre 1973 (data di entrata in vigore della legge provinciale 20 settembre 1973, n. 38), adibiti a tale data ad attività produttiva secondaria e che non siano già stati ampliati in base alla legge sopraccitata, possono indipendentemente dalla densità

fondiaria, essere ampliati nella misura strettamente necessaria e comunque non oltre il 50% del volume esistente a scopo produttivo.

1.15. Singoli edifici a scopo residenziale abitati ed esistenti nel verde agricolo il giorno 24 ottobre 1973, la cui cubatura complessiva risulti inferiore a 700 mc, possono essere ampliati fino al raggiungimento di tale limite qualora il proprietario abbia la residenza nel comune dove si trova l'edificio o in uno dei comuni viciniori e non sia proprietario di altra abitazione facilmente raggiungibile.

1.16. Nella sede di impianti per la raccolta, conservazione e lavorazione di prodotti agricoli locali, di cui al sesto comma, nonchè di aziende zootecniche industrializzate e di aziende ortofloricole e consentita la costruzione di un'abitazione nella misura massima di 495 mc. La necessità di un'abitazione deve essere accertata dall'ispettorato agrario competente per territorio in base alle esigenze oggettive di continuità di presenza per l'esercizio dell'attività produttiva sopra indicata. Sono considerate aziende ortofloricole agli effetti della presente legge, quelle che dispongono di un'area di almeno 5000 mq, di cui 500 mq adibiti a serre con struttura permanente. Il gestore dell'azienda deve avere esercitato da almeno tre anni la relativa attività di giardiniere ed essere iscritto nel relativo registro, previsto dal relativo ordinamento professionale.

1.17. Ai sensi dell'art. 14, n. 2, e dell'art. 16, settimo comma, dell'ordinamento urbanistico le zone residenziali, diverse da quelle di espansione, con strutture insediative prevalentemente rurali, possono essere definite zone residenziali rurali. In queste zone è consentita la costruzione di fabbricati rurali e di edifici residenziali ai sensi del presente articolo. Il piano urbanistico comunale può prescrivere un piano di attuazione ».

Art. 9.

1. L'art. 39 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, e abrogato.

2. Il terzo comma dell'art. 27 dell'ordinamento urbanistico provinciale come modificato dall'art. 13 della legge provinciale 20 settembre 1973, n. 38, è abrogato.

Art. 10.

1. Il terzo comma dell'art. 45 dell'ordinamento urbanistico e sostituito dal seguente:

1.1. « Tale contributo, che da un importo minimo di 20.000 lire può raggiungere 95.000 lire per ettaro, viene commisurato alla reale difficoltà di conservazione del paesaggio agrario tradizionale espressa in un punteggio attribuito alla singola azienda secondo i criteri fissati dalla giunta provinciale.

1.2. La giunta provinciale fissa l'ammontare del premio per singoli scaglioni di punti e può anche escludere la concessione del premio per un gruppo di aziende sul quale la difficoltà di cui sopra non si ripercuote notevolmente. Dal contributo sono escluse le aziende che percepiscono l'indennità compensativa di cui alla legge provinciale 23 dicembre 1976, n. 62 ».

TITOLO II

Art. 11.

1. Nella lettera *A*) del primo comma dell'art. 2 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, dopo le parole « e delle persone anziane » vengono inserite le parole « o handicappate ».

Art. 12.

1. Al n. 1 dell'art. 2 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, il secondo comma, come modificato dall'art. 2 della legge provinciale 12 giugno 1979, n. 5, viene sostituito dal seguente:

1.1. « Il costo di costruzione e il prezzo di acquisto vengono determinati in base ai criteri previsti per l'edilizia convenzionata di cui all'art. 7 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, e relativo regolamento di esecuzione ».

Art. 13.

1. Alla lettera *D*) del primo comma dell'art. 2 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, viene aggiunto il seguente n. 3:

1.1. « Concessione di contributi ad handicappati ai sensi dell'art. 5, lettera *a*), della legge provinciale 21 agosto 1978, numero 46, e successive modifiche, rispettivamente alle persone tenute alla loro assistenza per l'adeguamento dell'abitazione vincolata alle esigenze del minorato ».

Art. 14.

1. Il secondo periodo del testo della lettera *F*) del primo comma dell'art. 2 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, come modificato dall'art. 26 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, è sostituito dal seguente:

1.1. « Per interventi di manutenzione straordinaria da parte di proprietari il cui reddito non supera il limite indicato al numero 1 dell'art. 6-*bis* della citata legge può essere concesso un contributo del 50 % della spesa riconosciuta ammissibile; tale contributo non può superare il 40% dell'importo massimo del mutuo agevolato previsto al secondo comma dell'art. 7 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4 ».

Art. 15.

1. Il testo della lettera *G*) del primo comma dell'art. 2 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, come modificato dall'art. 26 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, è sostituito dal seguente:

1.1. « Interventi sul patrimonio edilizio esistente nell'ambito delle zone di recupero mediante contributi:

ai proprietari di immobili assoggettati al piano di recupero ai sensi dell'art. 6 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, e dell'art. 24 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, sull'edilizia residenziale;

ai comuni ai sensi dell'art. 23 della stessa legge.

Per interventi di manutenzione straordinaria da parte di proprietari il cui reddito non superi il limite indicato al numero 1 dell'art. 6-*bis* della citata legge può essere concesso un contributo del 50% della spesa riconosciuta ammissibile; tale contributo non può superare il 40 % dell'importo massimo del mutuo agevolato previsto dal secondo comma dell'art. 7 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4. Per tutte le abitazioni destinate alla locazione, comprese in piani di recupero i proprietari beneficiari dei contributi previsti al comma precedente devono assumere gli impegni di edilizia convenzionata di cui all'art. 7 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, all'atto del rilascio della concessione.

1.2. I suddetti impegni di edilizia convenzionata cessano per le abitazioni per le quali il proprietario beneficiario abbia ottenuto il provvedimento che dispone il rilascio dell'immobile in conseguenza dell'esercizio da parte del locatore del diritto di recesso a norma dei numeri 1 e 3 del primo comma dell'art. 59 della legge 27 luglio 1978, n. 392 ».

Art. 16.

1. La lettera *K*) dell'art. 2 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, viene sostituita dalla seguente:

1.1. « La concessione di contributi annui per l'integrazione del canone di locazione conseguente all'applicazione dell'equo canone, di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392, o di quello di cui all'art. 7, primo comma, della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, per conduttori meno abbienti.

1.2. Per i conduttori aventi i requisiti di carattere generale prescritti dall'art. 2 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, il cui reddito annuo complessivo riferito alla somma dei redditi imputati al conduttore e alle persone con lui abitualmente conviventi, non sia superiore complessivamente all'importo fissato dalla lettera *d*) del primo comma dell'art. 11 della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13, il contributo corrisponde alla differenza tra i canoni di cui al precedente comma e la misura del canone dovuto dall'assegnatario in base all'applicazione dell'art. 14, secondo comma, della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13, nel presupposto dell'osservanza degli obblighi stabiliti dalla legge.

1.3. Sono ammessi al contributo soltanto i conduttori che siano intestatari di un contratto di affitto di alloggio, che per tipologia e superficie deve essere strettamente necessario alle esigenze del conduttore e delle persone con lui abitualmente conviventi. Ai conduttori che usufruiscono del contributo integrativo è fatto divieto di procedere alla sublocazione dell'immobile locato a pena di decadenza del contributo medesimo.

1.4. Al fine dell'applicazione del presente articolo i contratti di affitto conformi alle disposizioni dei commi precedenti e le loro variazioni vengono denunciati all'ufficio dell'edilizia abitativa agevolata allegando il certificato del comune sulla dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico cui appartiene l'intestatario.

1.5. Il comitato per l'edilizia residenziale eroga il contributo in ragione del numero dei mesi dell'anno solare nei quali il contratto era operante ai sensi di legge.

1.6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche ai contratti di affitto che ai sensi dell'art. 26, secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, non sono soggetti all'equo canone; il relativo contributo corrisponde alla differenza tra il canone risultante dal contratto di affitto, che comunque viene riconosciuto solo fino all'importo del canone di cui all'art. 7, primo comma, della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, e la misura del canone dovuta all'assegnatario, in base all'applicazione dell'art. 14, secondo comma, della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13 ».

Art. 17.

1. L'art. 7-*bis* della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, come inserito con l'art. 3 della legge provinciale 6 maggio 1976, n. 10, viene sostituito dal seguente:

1.1. « Se un'area in base alle indicazioni di piano urbanistico comunale, di piano di attuazione o di piano di recupero è soggetta all'esproprio, l'ente espropriante può chiedere all'ufficio estimo della provincia la determinazione dell'indennità di esproprio spettante agli aventi diritto ai sensi degli articoli 12 e 13.

1.2. Su richiesta congiunta dell'ente espropriante, dei proprietari ed aventi diritto che dichiarino l'intervenuta accettazione delle indennità stimate in loro favore, nonché il relativo pagamento, il presidente della giunta provinciale emette decreto definitivo di esproprio. Alla richiesta deve essere allegata una dichiarazione del proprietario espropriando resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la piena libertà e proprietà dell'immobile oggetto di esproprio. La deliberazione dell'ente espropriante con la quale viene impegnata la spesa per il pagamento dell'indennizzo di ammontare pari a quello stimato dall'ufficio estimo della provincia aumentato del 10 % è esecutiva ai sensi dell'art. 44-*bis* della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, e successive modifiche ».

Art. 18.

1. Alla fine dell'art. 9 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi:

1.1. « Nel decreto di cui al primo comma, il presidente della giunta provinciale ordina all'espropriante, in favore degli aventi diritto, il deposito presso il tesoriere provinciale delle indennità di espropriazione determinate ai sensi dei successivi articoli 12 e 13, maggiorate del 10 %, da eseguirsi entro trenta giorni dalla data di notifica del decreto stesso. A decorrere dalla scadenza dei trenta giorni sono dovuti gli interessi nella misura del tasso di sconto. Qualora il deposito della somma ritardasse oltre tre mesi dalla data della notifica del decreto di cui al primo comma, l'intera procedura espropriativa diventa inefficace ».

2. I commi dal terzo all'ottavo dell'art. 10 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, sono sostituiti dai seguenti:

2.1. « In caso di non opposizione alle indennità come determinate, gli aventi diritto devono produrre all'ufficio espropriazioni dichiarazione resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la piena libertà e proprietà dell'immobile oggetto di espropriazione. Il tesoriere provinciale provvede al pagamento delle indennità in base al solo nulla-osta del dirigente dell'ufficio provinciale preposto alle espropriazioni da emettersi in base alle dichiarazioni di cui sopra.

2.2. Le indennità non accettate rimangono depositate presso il tesoriere provinciale fino alla definizione del procedimento di opposizione alla stima. Il dirigente dell'ufficio espropriazioni ordina al tesoriere provinciale la restituzione, in favore dell'ente espropriante, degli importi depositati corrispondenti al 10 % delle indennità accettate.

2.3. Avvenuto il deposito delle indennità l'ente espropriante è autorizzato ad occupare gli immobili. Il relativo decreto viene emesso senza altra formalità e notificato al proprietario del terreno e all'ente espropriante a mezzo di ufficiale giudiziario, di messo provinciale o comunale. Qualora si tratti di aree assegnate ai sensi dei successivi articoli 26 e 35, gli assegnatari, prima di essere immessi nel possesso, devono versare all'ente espropriante l'importo dovuto a titolo di indennità di espropriazione, maggiorata del 10% ».

3. Il primo comma dell'art. 11 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

3.1. « Decorso il termine di cui al terzo comma del precedente art. 9, e accertato l'intervenuto deposito delle indennità e relative maggiorazioni, il presidente della giunta provinciale pronuncia entro i successivi quindici giorni l'espropriazione dei beni sulla base dei dati risultanti dalla documentazione di cui all'art. 8 e qualora il pagamento delle indennità non sia avvenuto con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 10, il pagamento delle indennità non opposte avviene in base al solo nulla-osta del dirigente dell'ufficio provinciale preposto alle espropriazioni, al quale compete l'accertamento della libertà e proprietà dell'immobile espropriato. Il decreto presidenziale è notificato ai proprietari e all'ente espropriante a mezzo di ufficiale giudiziario, di messo comunale o provinciale, ed è intavolato nel libro fondiario; esso costituisce provvedimento definitivo ».

Art. 19.

1. Dopo l'art. 9 della legge provinciale 20 agosto 1972, numero 15, e successive modifiche e integrazioni, è istituito il seguente art. 9-*bis*:

1.1. « Sono delegate ai comuni, ai sensi dell'art. 18, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le funzioni amministrative in materia di espropriazione per causa di pubblica utilità, limitatamente ad ogni opera pubblica la cui esecuzione è di loro spettanza, o di ogni altra opera dichiarata di pubblica utilità, da eseguirsi nel rispettivo territorio comunale a richiesta di enti pubblici o di privati, escluse quelle di interesse provinciale.

1.2. I provvedimenti di cui agli articoli 9, 10, 11, 15, 15-*bis* e 16 della presente legge sono adottati dal sindaco.

1.3. Le indennità di espropriazione e di occupazione sono determinate dai competenti uffici comunali o in difetto da un libero professionista incaricato dal comune, tenuto conto delle indicazioni della commissione provinciale di cui all'art. 12.

1.4. Il deposito delle indennità di cui al terzo comma dell'art. 10 avviene presso il tesoriere comunale ed il nulla-osta di cui al successivo quarto comma dello stesso articolo è emesso dal sindaco competente.

1.5. I provvedimenti amministrativi relativi alle funzioni delegate, limitatamente alle autorizzazioni di occupazione temporanea e di urgenza, alla determinazione delle indennità, alla pronuncia di esproprio ed allo svincolo delle indennità depositate presso il tesoriere comunale, sono comunicati all'ufficio espropriazione dell'amministrazione provinciale (e pubblicati per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione).

1.6. In caso di inerzia dei comuni delegati, la giunta provinciale, su richiesta dell'assessore competente, invita gli stessi a provvedere entro trenta giorni, decorsi i quali il presidente della giunta stessa adotta in via sostitutiva i singoli atti.

1.7. I comuni entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge devono deliberare se intendono valersi della delega di cui al presente articolo ».

Art. 20.

1. All'art. 12, primo comma, primo capoverso, della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, le parole « al momento dell'emanazione del decreto di esproprio » sono sostituite dalle parole « al momento dell'emanazione del decreto di cui al precedente art. 9 ».

2. All'art. 12, primo comma, della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, come modificato dall'art. 5 della legge provinciale 22 maggio 1978, n. 23, viene aggiunta la seguente frase: « Le determinazioni della commissione devono essere pubblicate per notizia nel Bollettino ufficiale della Regione ».

Art. 21.

1. Dopo l'art. 18 della legge provinciale 20 agosto 1972, numero 15, e successive modifiche, viene inserito il seguente articolo 18-*bis*:

1.1. « Nelle zone con funzione residenziale, escluse le aree preordinate all'espropriazione per l'edilizia abitativa agevolata nei limiti di cui all'art. 18, la nuova cubatura deve essere destinata nella misura del 60% alla costruzione di alloggi non aventi le caratteristiche di alloggi di lusso e con superficie utile da 65 a 110 mq.

1.2. Tali alloggi devono essere affittati o venduti alle condizioni di cui all'art. 7 della legge provinciale 3 gennaio 1978, numero 1, e fruiscono dell'esonero dal contributo sul costo di costruzione di cui allo stesso articolo.

1.3. In caso di vendita non si applica quanto disposto dall'art. 7 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, in ordine al costo di costruzione e al limite dell'incidenza del costo dell'area sul costo di costruzione.

1.4. La riserva del 60 % non si applica:

a) se, dopo la detrazione del 40% e di eventuali ulteriori mc 495 per la propria abitazione stabile ai sensi dell'art. 8 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, la cubatura restante realizzabile da ciascun proprietario non supera i 250 mc;

b) se in centri edificati o zone di completamento la nuova cubatura è destinata all'ampliamento razionale di un esistente insediamento produttivo e ciò sia previsto dal relativo piano di attuazione;

c) se in centri edificati o zone di completamento la nuova cubatura realizzabile sul singolo lotto continuo o comparto edificatorio secondo la densità stabilita nel piano urbanistico comunale risulti inferiore al 30% della cubatura esistente ».

Art. 22.

1. Dopo l'art. 19 della legge provinciale 20 agosto 1972, numero 15, e successive modifiche, viene inserito il seguente articolo 19-*bis*:

1.1. « Per le zone di espansione e per quelle destinate ad insediamenti produttivi il comune deve adottare il piano di attuazione entro un anno dall'inizio del periodo di realizzazione stabilito nel programma pluriennale di attuazione previsto dal precedente art. 19.

1.2. Per le zone per insediamenti produttivi il comune deve avviare la procedura di esproprio entro sessanta giorni dall'approvazione del piano di attuazione ».

Art. 23.

1. All'art. 22 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, viene aggiunto il seguente comma:

1.1. « L'onere per le opere che siano necessarie ad allacciare la zona alle opere esistenti al di fuori della zona è pari al costo approvato delle opere stesse e comunque non inferiore all'1 % e non superiore al 3 % del costo di costruzione di cui all'art. 2 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1 ».

2. La lettera *c*) dell'art. 22 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, è sostituita dalla seguente:

« *c*) i termini entro i quali le opere devono essere ultimate in osservanza dei periodi di tempo per la realizzazione dei programmi pluriennali di attuazione previsti dall'art. 19 ».

Art. 24.

1. L'art. 26 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

1.1. « Alle aree destinate all'edilizia abitativa agevolata sono ammessi l'istituto e le persone fisiche singole o associate in cooperative ammissibili alle agevolazioni di cui all'art. 2.

1.2. Sono ammesse anche le società costituite con lo scopo di costruire senza finalità di lucro abitazioni standard popolare da assegnare in locazione con patto di futura vendita sulla base di convenzioni stipulate con l'amministrazione provinciale. La convenzione deve stabilire i criteri per l'assegnazione dell'abitazione, nonchè per la determinazione e la revisione del canone di locazione in osservanza dei principi della presente legge con adeguate garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi assunti.

1.3. Per conseguire l'assegnazione in proprietà di aree destinate all'edilizia agevolata i soci di cooperative edilizie e i richiedenti singoli devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) essere residenti nel comune o avere il posto di lavoro nel comune o nei comuni consorziati ai sensi dell'art. 36;

2) non disporre di un reddito complessivo familiare superiore a quello di cui al n. 2 dell'art. 6-*bis* della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche;

3) nei loro confronti non devono sussistere le cause di esclusione di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 2 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche;

4) raggiungere un punteggio di almeno 18 punti ai sensi del regolamento di esecuzione della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche;

5) non essere proprietari e non avere ceduto nel quinquennio antecedente la domanda un'area edificabile in località agevolmente raggiungibile dal posto di lavoro, sufficiente per la realizzazione di un alloggio di almeno 495 mc.

1.4. A parità di punteggio hanno la precedenza i richiedenti con maggiore anzianità nel requisito di cui al n. 1 del terzo comma.

1.5. Alla domanda di assegnazione i soci delle cooperative e i richiedenti singoli devono allegare una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti che nel quinquennio antecedente alla domanda non hanno ceduto la proprietà di un'abitazione adeguata al fabbisogno della propria famiglia ai sensi della lettera *b*) dell'art. 2 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche.

1.6. L'ammissione alle aree destinate all'edilizia abitativa agevolata è disposta in attuazione del programma pluriennale di attuazione di cui all'art. 19 con deliberazione della giunta comunale ed è sottoposta al controllo di legittimità della giunta provinciale; nella deliberazione di assegnazione deve essere accertato che al momento dell'assegnazione non esistano cause di esclusione a norma dell'art. 2, lettere *b*) e *c*), della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche.

1.7. I soggetti fruenti di agevolazioni hanno la precedenza su quelli non fruenti di agevolazioni; tra quelli fruenti hanno la preferenza l'istituto e quindi le cooperative edilizie.

1.9. La costruzione di abitazioni ai sensi della presente legge da parte dell'istituto, delle cooperative edilizie e delle società di cui al secondo comma è ammessa anche nelle aree non riservate all'edilizia agevolata, fermo restando quanto disposto dall'art. 7, quarto comma, della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1; in tal caso l'importo del mutuo agevolato ai sensi delle lettere *E*1, *E*2 ed *I* del primo comma dell'art. 2 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, viene aumentato della metà del costo dell'area e del contributo di urbanizzazione, come definito nel regolamento di esecuzione.

1.10. I comuni hanno facoltà di utilizzare le aree destinate all'edilizia abitativa agevolata per la costruzione di case da realizzare con mezzi propri.

1.11. Le aree riservate all'edilizia abitativa agevolata devono essere assegnate ai soggetti di cui al primo e secondo comma in conformità al piano di attuazione approvato, procedendo, se occorre, all'occupazione d'urgenza ai sensi dell'art. 15.

1.12. Nelle aree destinate all'edilizia abitativa agevolata possono essere realizzate esclusivamente abitazioni aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, salve le diverse caratteristiche delle abitazioni destinate dall'istituto ai sensi della lettera *A*) dell'art. 2, alle persone anziane e a case-albergo per lavoratori e studenti.

1.13. Gli emigrati all'estero già residenti in provincia prima della emigrazione e loro coniugi non legalmente separati, i quali si impegnano a ristabilire la residenza nella provincia possono presentare la domanda di assegnazione di terreno nel comune dell'ultima residenza o in quello in cui dimostrino di essere in grado di esercitare la loro professione, impiego o lavoro. Agli effetti della presente norma il periodo di lavoro prestato all'estero si considera prestato nel comune ».

Art. 25.

1. L'art. 27 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

1.1. « La delibera di assegnazione in proprietà di cui al precedente art. 26 costituisce titolo per l'intavolazione del diritto di proprietà a favore dell'assegnatario nel libro fondiario. La stessa delibera deve prevedere:

a) gli elementi progettuali degli edifici da costruire e le modalità del controllo sulla loro costruzione;

b) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da costruire;

c) i termini di inizio e di ultimazione degli edifici;

d) i casi nei quali l'inosservanza degli obblighi previsti dalla legge comporti la revoca dell'assegnazione in proprietà;

e) il richiamo ai vincoli e alla sanzione di nullità di cui all'art. 28;

f) il corrispettivo per la cessione dell'area e per gli oneri per l'urbanizzazione della stessa.

1.2. I casi di cui alla lettera *d*) del precedente comma vengono stabiliti con regolamento di esecuzione alla presente legge.

1.3. I fatti che danno luogo alla revoca dell'assegnazione in proprietà sono accertati con delibera della giunta comunale e vengono contestati dal sindaco all'assegnatario con lettera

raccomandata con ricevuta di ritorno con l'invito di presentare entro sessanta giorni controdeduzioni adeguatamente documentate.

1.4. Decorso il termine di cui al comma precedente la giunta comunale con delibera pronuncia la revoca dell'assegnazione in proprietà dell'area. Avverso la delibera della giunta comunale è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla comunicazione alla giunta provinciale, la quale decide in via definitiva. Il provvedimento definitivo di revoca è titolo per l'intavolazione del diritto di proprietà a favore del comune.

1.5. In tutti i casi di revoca dell'assegnazione in proprietà l'ente che ha ceduto la proprietà subentra nei rapporti obbligatori derivanti da mutui ipotecari concessi dagli istituti di credito per il finanziamento delle costruzioni sulle aree comprese nei piani approvati a norma della presente legge con l'obbligo di soddisfare sino all'estinzione le ragioni di credito da detti istituti.

1.6. I pagamenti da effettuare in adempimento di quanto previsto dal comma precedente devono essere iscritti in bilancio da parte degli enti obbligati, i quali sono tenuti a vincolare agli stessi pagamenti le rendite derivanti dalle costruzioni acquisite in seguito alla revoca dell'assegnazione in proprietà.

1.7. Alla persona, che a causa della revoca dell'assegnazione in proprietà perda la proprietà dell'area assegnata e dell'alloggio su essa costruito, spetta un'indennità determinata ai sensi del secondo comma dell'art. 28.

1.8. Le norme dei precedenti terzo, quarto, quinto, sesto e settimo comma si applicano anche nel caso che l'area assegnata sia stata espropriata direttamente a favore dell'assegnatario, nonchè in caso di rinuncia dell'assegnazione, a norma dell'articolo 24, secondo comma».

Art. 26.

1. Nel secondo comma dell'art. 28 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, le parole «al prezzo fissato» fino a «a carico del proprietario» vengono sostituite dalle seguenti: «al prezzo di vendita determinato ai sensi del primo comma dell'art. 7 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, e aumentato del costo per l'acquisizione dell'area e delle opere di urbanizzazione, riconosciuto nella misura pari all'indennità di esproprio determinata ai sensi degli articoli 12 e 13 della presente legge al momento dell'alienazione, detratte le agevolazioni godute di cui all'art. 32».

2. Il terzo comma dell'art. 28 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, viene sostituito dal seguente:

2.1. «Dopo venti anni dal rilascio della licenza d'uso il proprietario dell'alloggio può trasferire la proprietà a chiunque o costituire su di essa diritti reali con l'obbligo di pagamento a favore del comune, che a suo tempo ha ceduto l'area, della somma corrispondente alla differenza tra il valore di mercato dell'area al momento dell'alienazione e l'indennità di esproprio che per l'area assegnata spetterebbe a norma degli articoli 12 e 13 al momento dell'alienazione».

3. Nel quarto comma dell'art. 28 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, le parole «al canone fissato dall'ufficio tecnico provinciale secondo i criteri di cui al secondo comma del presente articolo» sono sostituite dalle parole «al canone fissato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392».

4. All'art. 28 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, viene aggiunto il seguente comma:

4.1. «In base alla delibera di assegnazione in proprietà di cui all'art. 26 e in caso di espropriazione diretta di cui all'art. 24 in base al decreto di espropriazione del presidente della giunta provinciale a carico delle aree assegnate sono annotati nel libro fondiario i vincoli di cui al presente articolo».

Art. 27.

1. Il terzo comma dell'art. 32 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

1.1. «I contributi a fondo perduto ed i prestiti destinati all'acquisizione delle aree sono erogati in base al decreto e all'accettazione scritta di cui all'art. 7-*bis* rispettivamente in base al decreto di cui al primo comma dell'art. 9 della presente legge, ovvero in caso di acquisto in via convenzionale in base alla delibera di cui all'art. 7-*ter* della presente legge».

2. Al quarto comma dell'art. 32 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, viene aggiunto il seguente periodo: «Per le opere necessarie ad allacciare le aree destinate all'edilizia abitativa agevolata ai pubblici servizi, nonchè per l'urbanizzazione secondaria i contributi a fondo perduto vengono erogati contemporaneamente all'erogazione del mutuo e del contributo per le opere di urbanizzazione primaria».

3. Il quinto comma dell'art. 32 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, viene sostituito dal seguente:

3.1. «I comuni e loro consorzi assegnano le aree acquisite ed urbanizzate secondo le disposizioni della presente legge, ponendo a carico dell'assegnatario un onere complessivo pari allo importo mutuato per l'acquisizione ed urbanizzazione primaria della zona, nonché al 50 % del contributo dovuto ai sensi dell'art. 22, lettera *b*), per le opere necessarie ed allacciare le aree stesse ai pubblici servizi e per le opere di urbanizzazione secondaria».

4. Al sesto comma dell'art. 32 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, viene aggiunto il seguente periodo:

4.1. «Qualora l'area venga ceduta prima dell'ultimazione delle opere di urbanizzazione il pagamento di quella quota parte del prezzo di cessione che si riferisce alle opere di urbanizzazione primaria è dovuto entro trenta giorni dall'avvenuta determinazione del costo effettivo e relativa richiesta del comune».

Art. 28.

1. Il primo comma dell'art. 32-*quater* della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, inserito con l'art. 14 della legge provinciale 22 maggio 1978, n. 23, è sostituito dai seguenti:

1.1. «In base al decreto di cui all'art. 9 il presidente del comitato per l'edilizia residenziale determina la concessione dei contributi e prestiti per l'acquisizione delle aree ed effettua il deposito.

1.2. In base al decreto di cui all'art. 9 il presidente del comitato residenziale effettua altresì il deposito di quella quota parte delle indennità di esproprio per le aree destinate ad opere di urbanizzazione che è a carico dell'edilizia residenziale privata. Il relativo importo sarà detratto dal prestito spettante al comune per l'urbanizzazione delle aree destinate all'edilizia abitativa agevolata».

Art. 29.

1. Nel primo comma dell'art. 34 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Fino all'approvazione del piano provinciale di coordinamento territoriale valgono le direttive del piano di sviluppo economico approvato dal consiglio provinciale il 30 giugno 1980 e le determinazioni di coordinamento territoriale in attuazione del medesimo, deliberate dalla giunta provinciale previa audizione delle comunità comprensoriali e del comune capoluogo e comunicate al consiglio provinciale e pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione».

2. Al penultimo periodo del primo comma dell'art. 34 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, viene aggiunto quanto segue: «questi ultimi limitatamente alle attività di commercio all'ingrosso di cui all'art. 1 della legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68. E' consentito l'insediamento di aziende commerciali all'ingrosso nelle zone per insediamenti produttivi nei limiti di cui ciò sia previsto dal piano urbanistico commerciale comunale di cui alla legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68».

3. L'ultimo comma dell'art. 34 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, è soppresso.

Art. 30.

1. L'art. 35 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, è sostituito dal seguente:

1.1. «I comuni, i loro consorzi o la provincia, anche in caso di intervento sostitutivo ai sensi del secondo comma dell'art. 34, espropriano le aree destinate ad insediamenti produttivi e le utilizzano per la realizzazione di impianti produttivi mediante assegnazione, in proprietà o con diritto di superficie. L'assegnazione con diritto di superficie è ammessa qualora nel piano urbanistico comunale sia prevista l'utilizzazione dello stesso suolo per più piani per impianti di produzione e per quelli di interesse pubblico.

1.2. Le domande per l'assegnazione delle aree devono indicare l'oggetto dell'attività produttiva, i sistemi tecnologici che si intendono adottare, il livello di occupazione della manodopera, il fabbisogno di aree e di volume di progetto e l'investimento globale previsto,

1.3. Gli enti di cui al primo comma, accertata la conformità delle domande agli strumenti urbanistici in vigore, assegnano le aree in proprietà o con diritto di superficie con propria delibera, che costituisce titolo per l'intavolazione del relativo diritto nel libro fondiario.

1.4. La delibera di assegnazione deve contenere l'indicazione:

a) dell'attività produttiva per il cui svolgimento viene assegnata l'area;

b) dei volumi di cui si consente la costruzione e dei tempi della loro realizzazione;

c) del livello occupazionale che l'assegnatario è tenuto a mantenere;

d) del corrispettivo per l'assegnazione e delle modalità di pagamento.

1.5. Tutte le indicazioni di cui al precedente comma sono vincolanti per l'assegnatario. La loro inosservanza comporta la decadenza dell'assegnazione secondo la procedura e le modalità di cui ai commi seguenti.

1.6. I fatti che danno luogo alla decadenza dell'assegnazione devono essere contestati dall'ente assegnante all'assegnatario con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con l'invito di presentare entro trenta giorni controdeduzioni adeguatamente documentate.

1.7. Decorso il termine di cui al comma precedente l'ente assegnante richiede ad un'apposita commissione paritetica tra le categorie di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 4 della legge provinciale 18 marzo 1972, n. 5, istituita ai sensi dell'art. 10 della stessa legge, il parere sulla sussistenza delle ragioni di decadenza totale o parziale. Il parere deve essere reso entro trenta giorni e comunicato anche all'assegnatario, il quale può presentare all'ente assegnante nuove controdeduzioni adeguatamente documentate entro ulteriori quindici giorni. L'ente assegnante deve decidere ai sensi della presente legge entro sessanta giorni dal ricevimento del parere della commissione paritetica, sentito anche l'istituto bancario mutuante.

1.8. Avverso la delibera di revoca è ammesso entro trenta giorni dalla comunicazione ricorso alla giunta provinciale, la quale decide in via definitiva. Il provvedimento definitivo con il quale viene dichiarata la decadenza dell'assegnazione è titolo per l'intavolazione del diritto di proprietà a favore dell'ente assegnante ovvero per l'intavolazione dell'estinzione del diritto di superficie, nonchè per la reimmissione nel possesso dell'area.

1.9. Il procedimento per la dichiarazione di decadenza viene avviato anche nel caso di interruzione dell'attività produttiva. Costituisce comunque ragione di decadenza l'interruzione dell'attività produttiva protratta per più di un anno.

1.10. L'intenzione di procedere a mutamenti dell'attività produttiva deve essere comunicata all'ente assegnante, il quale può opporsi soltanto qualora la nuova attività sia ritenuta in contrasto con la normativa vigente o incompatibile con le direttive del programma provinciale di sviluppo.

1.11. La deroga dell'onere di cui alla lettera *c*) è ammessa nella misura giustificata dall'introduzione di nuove tecnologie o dall'andamento economico del settore.

1.12. Sia in ordine alla compatibilità della nuova attività produttiva con il programma provinciale di sviluppo, sia in ordine alla riduzione del livello occupazionale deve essere sentita la commissione paritetica di cui al precedente settimo comma, la quale deve pronunciarsi entro sessanta giorni dalla richiesta.

1.13. Qualora venga dichiarata la decadenza dell'assegnazione, all'assegnatario deve essere corrisposta l'indennità di esproprio spettante ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7. Per la determinazione dell'indennità di esproprio dell'area si applicano gli articoli 12 e 13 della presente legge.

1.14. In caso di alienazione dell'area assegnata, l'assegnatario deve spedire all'ente assegnante copia del relativo contratto e pagare allo stesso la somma corrispondente alla differenza tra il valore di mercato dell'area al momento dell'alienazione e l'indennità di esproprio che per l'area assegnata spetterebbe a norma degli articoli 12 e 13 al momento dell'alienazione.

1.15. I vincoli di cui al presente articolo vengono annotati nel libro fondiario in base alla delibera di assegnazione ».

Art. 31.

1. Nella legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, è inserito il seguente art. 35-*bis*:

1.1. « Il trasferimento di un'azienda industriale, artigianale o di commercio all'ingrosso da zona residenziale in zona per insediamenti produttivi è ammesso:

1) qualora sia comprovata la necessità di ampliamento dell'azienda per esigenze funzionali e ciò non sia possibile nella sede esistente;

2) qualora in base alle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente contro l'inquinamento del suolo, dell'acqua, dell'aria e da rumore, l'attività produttiva dell'azienda non può essere espletata nella zona residenziale;

3) qualora in attuazione del piano urbanistico comunale l'area occupata dall'azienda venga destinata alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

1.2. L'assegnatario di terreno per la realizzazione di un nuovo impianto produttivo nella rispettiva zona prevista nel piano urbanistico comunale deve cedere al coltivatore diretto, al quale apparteneva, il terreno assegnato in seguito ad espropriazione, se lo richiede, a titolo compensativo un appezzamento di terreno equivalente, qualora l'assegnatario disponga di terreno agricolo o forestale. L'equivalente del terreno viene accertato su richiesta del coltivatore diretto o dell'assegnatario, dall'assessorato provinciale all'agricoltura. I richiedenti l'assegnazione non in grado di offrire terreno equivalente, ma che hanno alienato nei cinque anni precedenti la domanda di assegnazione e comunque dopo l'entrata in vigore della presente legge terreno agricolo o forestale, sono esclusi dall'assegnazione. Tra più domande di assegnazione a parità di condizioni è data la preferenza al richiedente che offre a titolo compensativo terreno equivalente.

1.3. In caso di trasferimento di azienda produttiva da zona residenziale in zona per insediamenti produttivi, l'immobile sito nella zona residenziale, per la parte occupata dagli impianti dell'azienda la cui area supera i 500 mq, deve essere destinato, in quanto idoneo, ad opere o impianti di interesse pubblico oppure per l'edilizia agevolata oppure per insediamenti produttivi compatibili con l'ambiente per il fabbisogno del relativo decennio con eventuale eliminazione del vincolo relativo su altro immobile non più necessario. Tale disposizione non si applica nel caso di cessione o di offerta non accettata di terreno agricolo o forestale ai sensi del precedente comma, nonchè nel caso in cui l'immobile sito nella zona residenziale non è di proprietà dell'assegnatario di terreno nella zona per insediamenti produttivi. In tale ultimo caso, tuttavia, il trasferimento di cui al primo comma del presente articolo, è ammesso soltanto per aziende in funzione da almeno cinque anni in immobili non di proprietà.

1.4. Per il trasferimento dell'azienda di cui al primo comma deve essere sentita la commissione urbanistica provinciale ».

Art. 32.

1. I primi due commi dell'art. 42 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, vengono sostituiti dai seguenti:

1.1. « Gli alloggi, compresi quelli che si rendono disponibili per la riassegnazione, salva l'applicazione del secondo comma dell'art. 1 della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13, nonchè del primo comma dell'art. 1 della legge provinciale 12 giugno 1979, n. 5, sono assegnati in locazione seguendo l'ordine della graduatoria definitiva formata dalla commissione di cui all'articolo 44. Le domande devono essere presentate o rinnovate all'Istituto durante i mesi di maggio e giugno e la commissione provvede entro il 30 aprile successivo alla formazione o all'aggiornamento della graduatoria mediante l'esame della domanda di assegnazione dei nuovi aspiranti e delle richieste di conferma o revisione dei conteggi di coloro che siano già collocati in graduatoria. A tal fine, l'Istituto pubblica entro il 31 marzo di ogni anno per singoli comuni il bando per l'assegnazione degli alloggi nel periodo fino al 30 aprile dell'anno successivo. La graduatoria di cui sopra conserva la sua efficacia per un anno e comunque fino a quando non venga aggiornata.

1.2. L'assegnatario di un alloggio in locazione può chiedere alla commissione di cui all'art. 45 l'assegnazione in cambio di altro alloggio più idoneo al proprio fabbisogno costruito dagli enti di cui all'art. 41. L'assegnatario di alloggio in cambio dovrà lasciare libero da persone e cose quello in precedenza occupato entro il termine fissatogli per l'occupazione del nuovo ».

Art. 33.

1. Il primo comma dell'art. 43 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, viene sostituito dal seguente:

1.1. « Il bando di cui all'articolo precedente deve indicare:

a) i requisiti di carattere generale, prescritti dalla legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche e integrazioni, e relativo regolamento di esecuzione;

b) la scadenza del termine per la presentazione della domanda o della richiesta di conferma o revisione, nonchè del questionario;

c) la dichiarazione da rendere nel questionario al fine dell'ammissione e del punteggio e i documenti da produrre per dimostrare il possesso di determinati requisiti;

d) il luogo in cui si trovano gli alloggi da assegnare, il loro numero e il numero dei rispettivi vani, avvertendo che verranno comunque assegnati gli alloggi che si renderanno disponibili;

e) il numero degli alloggi destinati a ciascun gruppo linguistico in conformità alle direttive emanate dal CER in attuazione della lettera *b*) dell'art. 6 e nell'ambito di tale ripartizione il numero degli alloggi riservato per legge o regolamento a speciali categorie, nonchè i documenti da produrre per concorrere all'assegnazione di questi ultimi ».

2. Il secondo comma dell'art. 43 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, viene sostituito dal seguente:

2.1. « Con regolamento di esecuzione la giunta provinciale può riservare al personale da assumere nei ruoli locali di cui agli articoli 8 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, al personale insegnante delle scuole provinciali aventi carattere statale, nonchè al personale di polizia ed a quello militare dipendente dall'Amministrazione della difesa, distinti per livelli funzionali, un determinato numero di alloggi o di unità abitative di case-albergo, in determinate località per periodi determinati, occorrendo per amministrazioni, sentite le amministrazioni interessate sul fabbisogno di alloggi per il personale destinato a prestare in loco servizio presso la relativa amministrazione ».

3. Dopo il secondo comma dell'art. 43 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, viene inserito il seguente nuovo comma:

3.1. « La facoltà di cui al comma precedente può essere esercitata anche a favore del personale che a norma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, viene comandato in provincia di Bolzano, fermo restando la durata massima di dodici mesi ».

Art. 34.

1. Al primo comma dell'art. 44 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, viene aggiunto il seguente periodo: « Il requisito della residenza non è richiesto per gli handicappati, qualora nel comune di residenza non sia prevista la realizzazione di alloggi dell'istituto ».

Art. 35.

1. Dopo l'art. 44 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, viene inserito il seguente art. 44-*bis*:

1.1. « I criteri per ammissione alle case-albergo per lavoratori e studenti sono stabiliti dal CER, il quale può autorizzare l'istituto ad affidare, mediante convenzione, la gestione delle case-albergo alle amministrazioni interessate ».

Art. 36.

1. Il primo comma dell'art. 46 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, viene sostituito dal seguente:

1.1. « La commissione provinciale approva entro il mese di dicembre di ogni anno in base agli elementi risultanti dalle domande presentate e confermate dall'istruttoria, la graduatoria provvisoria ».

TITOLO III

Art. 37.

1. Al secondo comma dell'art. 1 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, viene aggiunto il seguente periodo: « La cucina destinata anche a vano di soggiorno o il vano soggiorno possono essere considerati due vani legali, se la loro superficie utile è almeno di 18 mq, fermi restando i limiti di superficie di cui al primo comma ».

Art. 38.

1. la lettera *b*) dell'art. 2 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche e integrazioni, viene sostituita dalla seguente:

« *b*) chi sia proprietario o abbia il diritto di usufrutto, uso o abitazione di un alloggio adeguato al fabbisogno della propria famiglia in località agevolmente raggiungibile dal posto di lavoro. Si considera adeguata l'abitazione quando l'indice di affollamento è inferiore a 1,5 persone per vano abitabile. Lo stesso vale se il proprietario, usufruttuario o usuario è il coniuge non legalmente separato.

Chi sia proprietario o usufruttuario di alloggio inadeguato in località agevolmente raggiungibile dal posto di lavoro o di qualsiasi alloggio in località diversa della provincia, può essere ammesso alle agevolazioni provinciali, qualora venda o affitti l'alloggio all'Istituto o a persone aventi i requisiti generali per le agevolazioni dell'edilizia abitativa. Al richiedente che vende o affitta l'alloggio, l'importo del mutuo agevolato è commisurato alla differenza tra gli importi riferiti alla superficie dei rispettivi alloggi applicando, se del caso, un coefficiente di degrado come previsto dall'art. 20 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Parimenti è escluso chi risulti essere proprietario o usufruttuario in qualsiasi località fuori della provincia di uno o più alloggi che consentano un reddito annuo superiore a lire 1.000.000. Lo stesso vale per il coniuge non legalmente separato ».

Art. 39.

1. La lettera *a*) del primo comma dell'art. 6 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, come modificato dall'art. 3 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, viene sostituita dalla seguente:

« *a*) costituisce un fondo di rotazione per la concessione di mutui ai beneficiari di cui al n. 1 del primo comma dell'art. 6-*bis*, i quali con i componenti della famiglia hanno solo redditi da lavoro subordinato o equiparato o da piccola impresa senza dipendenti. L'importo del mutuo può coprire l'intero costo di costruzione o delle opere rispettivamente l'intero prezzo di vendita come definito dai primi tre commi dello art. 7 ».

Art. 40.

1. Il secondo e terzo comma dell'art. 6-*bis* della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, inserito con l'art. 5 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, vengono sostituiti dai seguenti:

1.1. « L'onere a carico del mutuatario è stabilito in misura differenziata secondo la fascia di reddito di appartenenza in via preliminare all'atto di ammissione al contributo provinciale nell'interesse del 3% rispettivamente 5% per la seconda rispettivamente terza fascia per il periodo di prefinanziamento e di preammortamento e nelle misure indicate al comma precedente dall'entrata in ammortamento del mutuo, e, in via definitiva, dopo i primi quatto anni di cui al quarto comma dello art. 6. Il mutuatario già appartenente alla seconda o terza fascia di reddito, che in sede di accertamento definitivo risulta avere diritto al trattamento corrispondente alla prima fascia di reddito, può chiedere in luogo del mutuo a carico del fondo di rotazione di cui alla lettera *a*) del primo comma dell'art. 6, l'aumento del contributo nella misura occorrente, affinché l'onere a suo carico non superi il 5% del mutuo avuto.

1.2. Ai fini della determinazione dell'onere a carico del mutuatario si tiene conto del reddito complessivo familiare nello anno antecedente la presentazione della domanda per il periodo di prefinanziamento e dei primi quattro anni di ammortamento, e nella media dei redditi complessivi familiari in detti quattro anni per la determinazione definitiva ».

2. All'art. 6-*bis* della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto il seguente comma:

2.1. « Per il personale laureato dipendente statale non di ruolo beneficiario del mutuo alle condizioni di cui al n. 1 dell'art. 6-*bis* delle scuole elementari e secondarie di primo e secondo grado, che non abbia compiuto 35 anni di età, l'inizio dell'ammortamento del mutuo decorre dal quinto anno dalla data di concessione del mutuo o del contributo, fatte salve tutte le altre condizioni previste dalla presente legge.

2.2. Le prime quattro annualità saranno corrisposte dalla provincia con prelievo dal fondo di rotazione e recuperate nei quattro anni successivi alla scadenza del mutuo ».

Art. 41.

1. Il primo comma dell'art. 7 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, come introdotto dallo art. 7 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, viene sostituito dal seguente:

1.1. « L'importo del singolo mutuo agevolato ai sensi delle lettere *E*1 ed *E*2 del primo comma dell'art. 2 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, non può superare per la costruzione e l'acquisto il 75% del costo di costruzione definito ai sensi dell'art. 2, terzo comma, della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, riferito alla superficie lorda dell'abitazione, determinata con apposito regolamento di esecuzione. In caso di acquisto l'importo del singolo mutuo riferito alla stessa superficie è aumentato del 20% per il costo dell'area e il contributo di urbanizzazione. Restano, comunque, fermi i limiti di superficie netta previsti all'art. 1 ».

Art. 42.

1. Il secondo comma dell'art. 7 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, come modificato dall'art. 7 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, è sostituito dai seguenti:

1.1. « L'importo del singolo mutuo agevolato ai sensi delle lettere *F*) e *G*) del primo comma dell'art. 2 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, per gli interventi previsti dall'art. 13 della legge provinciale sull'edilizia residenziale, con esclusione di quelli di cui alla lettera *a*) dello stesso articolo, non può superare il 75 % della spesa riconosciuta ammissibile e non può comunque superare il 60% del costo di costruzione come definito al comma precedente, senza tenere conto del costo dell'area e del contributo di urbanizzazione.

1.2. Per maggiori spese dovute all'osservanza di vincoli imposti ai sensi delle norme per la tutela e la conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare e risultanti dal piano di recupero oppure dovute all'applicazione dell'isolamento termico e acustico degli edifici ai sensi della legge provinciale l'importo del mutuo agevolato può raggiungere il 75% del costo di costruzione di cui al primo comma ».

Art. 43.

1. Dopo l'art. 7 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, viene inserito il seguente art. 7-*bis*:

1.1. « Su domanda l'importo del mutuo agevolato per la costruzione o il recupero viene fissato in via definitiva prima della liquidazione finale del mutuo con riferimento alla media del costo di costruzione per metro quadrato applicato al momento di approvazione della documentazione tecnica e quello applicabile al momento del penultimo stato di avanzamento dei lavori ».

Art. 44.

1. Dopo l'art. 8 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, vengono aggiunti i seguenti commi:

1.1. « In caso di acquisto di alloggio con mutuo a carico del fondo di rotazione previsto dalla lettera *a*) del primo comma dell'art. 6 il mutuo può essere erogato anche con versamento rateale su stati di avanzamento, qualora il beneficiario produca contratto preliminare di vendita registrato e fideiussione bancaria o polizza fideiussoria per un importo corrispondente al mutuo e per il tempo fino all'iscrizione dell'ipoteca di primo grado a garanzia dello stesso.

1.2. In caso di acquisto di alloggio con mutuo ai sensi della lettera *b*) del primo comma dell'art. 6, qualora sussistano le condizioni di cui al precedente comma, il comitato per l'edilizia residenziale può concedere durante il periodo di prefinanziamento e il periodo di preammortamento per una durata non superiore a due anni, anticipazioni su stati di avanzamento, valendosi delle giacenze del fondo di rotazione di cui allo art. 32 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15. Le anticipazioni sono concesse fino all'80 % dell'importo del mutuo agevolato e sono rimborsate dall'ente mutuante, in unica soluzione, aumentato del 3 rispettivamente 5 % degli importi anticipati, all'atto della riscossione del mutuo agevolato da parte del mutuatario ».

Art. 45.

1. Dopo l'art. 7-*bis* della legge provinciale 2 aprile 1962, numero 4, e successive modifiche, viene inserito il seguente articolo 7-*ter*:

1.1. « In caso di mutuo ipotecario acceso presso l'istituto bancario diverso da quello del Credito fondiario della regione Trentino-Alto Adige il contributo di cui alla lettera *b*) del primo comma dell'art. 6 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, viene erogato direttamente al beneficiario. Il contributo stesso non può essere superiore a quello che la provincia corrisponde per un mutuo corrispondente presso il Credito fondiario e viene erogato per la durata effettiva del mutuo, comunque non superiore di venti anni in caso di costruzione o acquisto, e di quindici anni in caso di recupero ».

TITOLO IV

Art. 46.

1. Nel secondo comma dell'art. 8 della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13, fra le parole « per il coniuge » e « rispettivamente » sono inserite le seguenti parole: « nonchè dalla data di nascita per i figli che non hanno compiuto i due anni ».

Art. 47.

1. La lettera *d*) del primo comma dell'art. 11 della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13, viene sostituita dalla seguente:

« *d*) fruisca di un reddito annuo complessivo per almeno tre anni consecutivi per un nucleo familiare, superiore al limite massimo calcolato a norma del n. 2 del primo comma dell'art. 6-*bis* della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52 ».

2. La lettera *e*) del primo comma dell'art. 11 della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13, viene sostituita dalla seguente:

« *e*) chi sia proprietario o abbia diritto di usufrutto, uso o abitazione di un alloggio adeguato al fabbisogno della propria famiglia in località agevolmente raggiungibile dal posto di lavoro, nonchè chi sia proprietario o usufruttuario di alloggio inadeguato in località agevolmente raggiungibile dal posto di lavoro o di qualsiasi alloggio in località diversa in territorio provinciale, a meno che lo venda o affitti all'Istituto o a persone aventi i requisiti per avere un alloggio dell'Istituto, rispettivamente chi risulti essere proprietario o usufruttuario in qualsiasi località fuori della provincia di uno o più alloggi che consentano un reddito annuo superiore a L. 1.000.000.

Le disposizioni precedenti si applicano anche al coniuge non legalmente separato ».

Art. 48.

1. L'art. 14 della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13, è sostituito dal seguente:

1.1. « Il canone di locazione degli alloggi in tutti i comuni della provincia è determinato in base a quanto disposto agli articoli dal 12 al 25 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1.2. Il canone di locazione dovuto dal singolo assegnatario ai sensi della presente legge deve essere determinato entro il 10 % ed il 25 % della capacità economica del nucleo familiare e non deve comunque superare il canone risultante dall'applicazione del primo comma del presente articolo.

1.3. Per capacità economica del nucleo familiare di cui al precedente secondo comma si intende la somma dei redditi imputata all'assegnatario stesso e alle persone con esso abitualmente conviventi.

1.4. L'assistenza di base di cui alla legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, interviene nei casi in cui il reddito familiare, a seguito della determinazione del canone a norma del secondo comma del presente articolo, risulti inferiore ai minimi annualmente stabiliti ai sensi della predetta legge con decreto del presidente della giunta provinciale.

1.5. I criteri di attuazione dei principi contenuti nel secondo comma del presente articolo vengono stabiliti con regolamento di esecuzione della presente legge ».

Art. 49.

1. L'art. 16 della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13, è soppresso.

Art. 50.

1. L'art. 17 della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13, è sostituito dal seguente:

1.1. « Con l'aggiornamento annuale del canone ai sensi dell'art. 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392, l'istituto deve anche tenere conto delle variazioni nella capacità economica di cui al secondo e terzo comma dell'art. 14, fermo restando quanto disposto in ordine alla revoca dell'assegnazione dallo art. 11 della presente legge ».

Art. 51.

1. L'ultimo comma dell'art. 18 della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13, è sostituito dal seguente:

1.1. « Gli inquilini degli stabili dei quali sia stata autorizzata la gestione autonoma sono tenuti a versare all'istituto il canone, detratta una quota delle spese generali e di amministrazione determinate annualmente dal consiglio di amministrazione dell'istituto in base ai consuntivi dell'esercizio immediatamente precedente ».

Art. 52.

1. L'art. 19 della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13, è sostituito dal seguente:

1.1. « Ai sensi del secondo comma dell'art. 1 le famiglie ivi previste devono, in caso di assegnazione di abitazioni di vecchia costruzione, essere alloggiate nelle abitazioni ivi previste gestite dal comune, e, in mancanza, in quelle gestite dall'istituto. L'istituto è autorizzato a locare sul mercato libero abitazioni standard-popolari per poter far fronte a tutti i compiti previsti dalle leggi in vigore.

1.2. Il canone di locazione viene contrattato dall'istituto in base ai criteri previsti per l'edilizia convenzionata di cui all'art. 7 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1. L'istituto può contrattare anche il previo recupero dell'edificio contenente in prevalenza o suscettibile di contenere in prevalenza alloggi da locare con facoltà di compensare in tutto o in parte il corrispettivo del recupero con la pigione in relazione alla durata della locazione.

1.3. Quanto disposto al comma precedente vale anche per gli alloggi requisiti ai sensi del quinto comma dell'art. 1 della presente legge.

1.4. A tutti gli alloggi affidati in gestione all'istituto e dallo stesso locati ai sensi dei commi precedenti si applica il regime della parte quinta della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, come modificato dalla presente legge, nonchè in ordine al finanziamento, l'art. 2, lettera *A*), punto n. 2, della stessa legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15.

1.5. Per gli alloggi di cui al presente articolo si applicano gli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17 e 18 della presente legge ».

TITOLO V

Art. 53.

1. Nel terzo comma dell'art. 2 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, le parole « La giunta provinciale determina semestralmente con regolamento di esecuzione della presente legge in base agli indici ufficiali » vengono sostituite dalle seguenti: « La giunta provinciale determina entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno per il semestre successivo con deliberazione da pubblicare per notizia sul Bollettino ufficiale della Regione in base alle rilevazioni periodiche dell'ufficio provinciale statistica ».

Art. 54.

1. Nell'art. 7, primo comma, della legge provinciale 3 gennaio 1978 n. 1, la seconda proposizione è sostituita dalla seguente: « I canoni vengono aggiornati alla variazione dei costi di costruzione; in ordine alla vetustà ed allo stato di conservazione e manutenzione si applicano sia alla vendita sia all'affitto gli articoli 20 e 21 della legge 27 luglio 1978, n. 392 ».

2. Il secondo comma dell'art. 7 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, è sostituito dal seguente:

2.1 « Per gli inquilini in possesso dei requisiti generali per le agevolazioni provinciali di edilizia abitativa il proprietario può chiedere di locare l'abitazione all'istituto applicando il canone di cui al primo comma ».

3. Al terzo comma dell'art. 7 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, viene aggiunto il seguente periodo: « L'occupazione effettiva dell'abitazione deve avvenire entro un anno dalla data di rilascio della licenza d'uso ».

4. Nel primo periodo del terzo comma dell'art. 7 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, le parole « aventi residenza anagrafica o il posto di lavoro stabile nel comune » vengono sostituite dalle parole « aventi la residenza anagrafica in un comune della provincia ».

5. Nel quinto comma dell'art. 7 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: « I vincoli di affittare o vendere a residenti in un comune della provincia ai sensi del primo e terzo comma del presente articolo vengono annotati nel libro fondiario a cura del comune ed a spese del concessionario »

6. L'ultimo comma dell'art. 7 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, è sostituito dal seguente:

6.1. « Nella convenzione o nell'atto unilaterale d'obbligo devono essere previste le sanzioni per i casi di violazione degli impegni assunti; inoltre, nella convenzione il concessionario deve acconsentire che, qualora l'occupazione dell'abitazione non avvenga entro il termine di cui al terzo comma, l'abitazione venga messa con decreto del presidente della giunta provinciale a disposizione dell'istituto, il quale diventa in tal modo locatario ai sensi del secondo comma. L'istituto deve rilasciare l'abitazione qualora il proprietario ottenga il provvedimento che dispone il rilascio dell'abitazione in conseguenza dell'esercizio da parte del proprietario del diritto di recesso ai sensi del n. 1 dell'art. 59 della legge 27 luglio 1978, n. 392 ».

Art. 55.

1. Nell'art. 8, primo comma, della legge provinciale 3 gennaio 1978, n 1, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

« *d*) per la costruzione della propria abitazione stabile nella misura massima di 495 mc ».

2. Nell'ultimo comma dell'art. 8 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, le parole « dimensione minima di 400 mc » sono sostituite dalle parole « dimensione minima di 495 mc ».

3. All'art. 8 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, viene aggiunto il seguente comma:

3.1 « L'esenzione di cui alla lettera *d*) si applica anche agli emigrati all'estero che assumono gli impegni di cui alla lettera *c*) del primo comma dell'art. 2 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche ».

TITOLO VI

Art. 56.

1. All'art. 8 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, vengono aggiunti i seguenti commi:

1.1. « I termini per la presentazione delle domande previsti dal primo comma del presente articolo per gli anni 1980, 1981 e 1982 sono sospesi. Le domande per contributi provinciali, previsti alle lettere *E*1, *E*2 ed *F* del primo comma dell'art. 2 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, corredate, oltre alla documentazione prevista, dal regolamento di esecuzione alla legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, per la costruzione e il recupero, della concessione edilizia rispettivamente per l'acquisto del contratto preliminare registrato, possono essere presentate all'ufficio edilizia abitativa agevolata in qualsiasi momento e vengono ammesse a contributo dal comitato edilizia residenziale provinciale, purchè i richiedenti raggiungano almeno 25 punti a norma del regolamento succitato in caso di costruzione rispettivamente 20 punti in caso di acquisto o recupero di alloggio.

1.2 Per le domande di contributo che non raggiungono il punteggio minimo di cui al primo comma e per quelle dei richiedenti appartenenti a categorie speciali, purchè i richiedenti abbiano almeno la disponibilità dell'area, o il diritto di opzione per l'acquisto di alloggio, il comitato per l'edilizia residenziale forma entro il mese di gennaio dell'anno successivo alla presentazione apposite graduatorie suddivise per fasce di reddito. In ogni caso hanno la precedenza le famiglie che abitano in alloggi dichiarati inabitabili, le famiglie sfrattate per necessità propria del locatore e le famiglie soggette a revoca dell'assegnazione di un alloggio dell'edilizia residenziale pubblica ai sensi della lettera *d*) dell'art. 11 della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13, e successive modifiche.

1.3. Lo stesso comitato, nel limite dei mezzi disponibili per l'anno, fissa il numero degli ammissibili a mutuo o contributo per costruzione rispettivamente acquisto o recupero di alloggio ai sensi del primo comma e il numero dei richiedenti da ammettere secondo graduatorie, dando comunque la precedenza in ordine cronologico a quei richiedenti che hanno raggiunto il punteggio minimo e non sono stati ammessi nell'anno precedente per mancanza di mezzi.

1.4. La giunta provinciale, sentito il comitato edilizia residenziale, è autorizzata a prorogare la sospensione di cui al precedente terzo comma per ulteriori tre anni.

1.5. In relazione a quanto disposto con l'art. 1 della legge provinciale 12 agosto 1980, n. 32, i richiedenti, singoli o soci di cooperativa, che raggiungono nelle graduatorie delle domande presentate entro il 31 marzo 1979 almeno 18 punti vengono ammessi a contributo, purchè alla data del 31 ottobre 1980, in caso di costruzione, dispongano del terreno o ne abbiano ottenuto l'assegnazione, rispettivamente in caso di acquisto dispongano del contratto preliminare registrato oppure del contratto definitivo redatto in forma pubblica o autenticato dopo il 31 marzo 1979 ».

Art. 57.

1. Il secondo, terzo e quarto comma dell'art. 10 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, sono sostituiti dai seguenti:

1.1. « Per le zone di cui al precedente comma i comuni elaborano un piano di attuazione come previsto dagli articoli 20, 21 e 22 del testo unico dell'ordinamento urbanistico provinciale. Detto piano di attuazione assume la denominazione di piano di recupero e deve comprendere, oltre al contenuto di cui agli articoli citati dall'ordinamento urbanistico provinciale, l'indicazione per ciascun edificio del numero delle abitazioni preesistenti e del numero delle abitazioni per le quali si rende opportuno il recupero mediante uno degli interventi di cui al seguente art. 13, lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) e le unità di intervento costituite almeno da un intero edificio compresa l'area di pertinenza.

1.2. Nel piano di recupero è consentita una destinazione d'uso diversa, purchè il patrimonio edilizio non subisca complessivamente una diminuzione della superficie utile di calpestio già destinata ad abitazione, anche se dichiarata inabitabile, ma suscettibile di recupero, nè del numero preesistente di abitazioni.

1.3. In attesa del piano di recupero oltre agli interventi di manutenzione straordinaria sono consentiti gli interventi di restauro e di ristrutturazione edilizia, qualora riguardino globalmente edifici costituiti da più alloggi. Deve essere mantenuta comunque la destinazione d'uso e la concessione edilizia è accompagnata da una convenzione o da un atto di obbligo unilaterale, annotato nel libro fondiario a cura del comune ed a spese dell'interessato, mediante il quale il concessionario assume gli impegni previsti dall'art. 7 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1 ».

Art. 58.

1. Il primo e il secondo comma dell'art. 11, l'art. 12, il secondo e quarto comma dell'art. 15 e l'art. 25 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, sono soppressi.

Art. 59.

1. All'art. 18 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, e successive modifiche, viene aggiunto il seguente comma:

1.1. « Per consentire la più sollecita sistemazione di famiglie che devono sgomberare le loro attuali abitazioni nella zona delle « semirurali » di Bolzano, l'istituto, previa autorizzazione del CER, può riservare in sede di prima assegnazione una parte degli alloggi soggetti all'assegnazione in locazione ai sensi dell'art. 41 della legge provinciale 20 agosto 1972, numero 15 ».

Art. 60.

1. Dopo l'art. 18 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, viene inserito il seguente art. 18-*bis*:

1.1. « Per consentire anche nella zona delle « semirurali » di Bolzano diverse forme di edilizia agevolata, l'istituto cede in proprietà fino al 20% del volume abitativo a cooperative o famiglie singole in possesso dei requisiti generali per le agevolazioni provinciali alle condizioni praticate nelle aree riservate all'edilizia agevolata ».

Art. 61.

1. Dopo l'art. 19 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, viene inserito il seguente art. 19-*bis*:

1.1. « La giunta provinciale, d'intesa con il comune, nomina un architetto, scelto dall'albo degli esperti in urbanistica e tutela del paesaggio istituito in base all'art. 47 dell'ordinamento urbanistico provinciale, che sovraintende all'attuazione del piano di recupero e coordina le relative attività dell'amministrazione provinciale e comunale.

1.2. All'uopo l'architetto è membro di diritto della commissione edilizia comunale limitatamente alla materia di sua competenza ai sensi del comma precedente.

1.3. Per l'attuazione di piani di recupero di centri urbani l'architetto può essere sostituito da un comitato di coordinamento composto di tre persone nominate d'intesa con il comune, tra le quali un esperto in materia di diritto urbanistico. Alla relativa spesa, compresa quella per la gestione di un apposito ufficio, si fa fronte con lo stanziamento previsto dall'art. 48 dell'ordinamento urbanistico ».

Art. 62.

1. Dopo l'art. 24 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, viene inserito il seguente art. 24-*bis*:

1.1. « L'agevolazione prevista nell'art. 24 della presente legge si applica anche per il patrimonio abitativo esistente fuori delle zone di recupero comprese nel programma decennale ».

Art. 63.

1. L'art. 33 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, è sostituito dal seguente:

1.1. « La concessione di agevolazioni provinciali per la costruzione e il recupero di edifici residenziali è condizionata all'osservanza delle norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici di cui alla legge 30 aprile 1976, n. 373, e alla legge provinciale 27 dicembre 1979, n. 22, e successive modifiche, in ordine agli impianti termici ed all'isolamento termico degli edifici.

1.2. Nella concessione delle agevolazioni provinciali per la costruzione e il recupero di edifici residenziali comprensivi di interventi intesi: alla coibentazione, all'adozione di generatori di calore ad alto rendimento, all'adozione di apparecchiature che consentono la copertura di non meno del 30 % del fabbisogno termico annuo con fonti energetiche rinnovabili o tramite pompe di calore secondo le regole tecniche distinte per edifici esistenti e per quelli di nuova costruzione e le caratteristiche di cui alle allegate tabelle *A*, *B* e *C*, il comitato per l'edilizia residenziale provinciale può stabilire una elevazione del limite massimo dei costi ammissibili di cui all'art. 7 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, tenendo conto dell'elenco delle fonti energetiche da considerarsi non tradizionali formato dal CER nazionale a norma dell'art. 56 della legge 5 agosto 1978, n. 457 ».

Art. 64.

1. All'art. 35 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, viene aggiunto il seguente comma:

1.1. « I comuni restituiscono all'apposito fondo provinciale, senza addebito di interessi, le somme ricevute ai sensi dello art. 8 della legge provinciale 15 gennaio 1970, n. 3, e successive modifiche, e non impegnate mediante la cessione di contributi, rendendo conto della gestione stessa ».

Art. 65.

1. L'art. 36 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, è sostituito dal seguente:

1.1. « I piani di attuazione per zone residenziali, diverse da quelle di espansione, approvati o adottati dai consigli comunali prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono considerati piani di recupero, ai sensi dell'art. 10 della presente legge.

1.2. Qualora non risulti dal piano il numero delle abitazioni preesistenti ed il numero delle abitazioni per le quali è previsto un intervento di recupero, nonchè la specifica destinazione d'uso della cubatura, i comuni devono integrare i piani osservando la procedura per l'approvazione dei piani stessi.

1.3. Fino all'integrazione dei piani non è ammesso il cambiamento della destinazione d'uso e la nuova cubatura ammessa dal piano non riservata ad attrezzature collettive, è destinata integralmente ad abitazioni ».

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 66.

1. I limiti massimi di contributo di cui all'art. 3 della legge provinciale 24 maggio 1968, n. 7, già elevati con l'art. 43 della legge provinciale 7 ottobre 1974, n. 15, vengono ulteriormente elevati rispettivamente da lire 7 milioni a lire 14 milioni, da lire 8 milioni a lire 15 milioni e da lire 9 milioni a lire 16 milioni.

2. L'ammontare del contributo, che non può essere superato, viene elevato da lire 9 milioni a lire 16 milioni. I limiti vengono aggiornati applicando per la percentuale di aumento risultante dalla determinazione annuale del costo di costruzione di cui al terzo comma dell'art. 2 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1.

3. I nuovi limiti di cui sopra si applicano ai beneficiari che non abbiano ultimato i lavori di costruzione al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 67.

1. Il prezzo previsto dall'art. 13, primo comma, della legge provinciale 20 aprile 1963, n. 3, e successive modifiche, per il quale l'ente cedente o in mancanza la provincia hanno il diritto di riscattare l'alloggio, viene determinato dall'ufficio tecnico provinciale. Dal momento della richiesta della determinazione del prezzo fino alla comunicazione dello stesso all'ente cedente o alla provincia, il termine di sessanta giorni previsto nello stesso primo comma resta sospeso. La richiesta della determinazione del prezzo deve essere comunicata al proprietario dell'alloggio con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 68.

1. L'art. 26 della legge provinciale 6 maggio 1976, n. 10, viene sostituito dal seguente:

1.1. « La giunta provinciale provvede entro il 31 dicembre di ogni anno in connessione con la determinazione del costo di costruzione di cui al terzo comma dell'art. 2 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, di adeguare i limiti di reddito e le relative quote di detrazione per l'ammissione a qualsiasi agevolazione prevista da leggi provinciali nella materia edilizia comunque sovvenzionata, qualora l'indice del costo della vita risultante dalle rilevazioni dell'Istituto centrale di statistica sia aumentato rispetto alla precedente determinazione di almeno il 10%. La relativa deliberazione viene pubblicata per notizia nel Bollettino ufficiale della Regione ».

Art. 69.

1. L'art. 14 della legge provinciale 12 giugno 1978, n. 5, come modificato dall'art. 3 della legge provinciale 12 agosto 1980, numero 32, viene sostituito dal seguente:

1.1. « Fino alla costituzione in Bolzano della sezione autonoma dell'Istituto di credito fondiario della regione Trentino-Alto Adige, il servizio per la concessione dei mutui della provincia di cui all'art. 6, primo comma, lettera *a*), della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche e integrazioni, viene affidato ad uno o più istituti o aziende di credito o enti di rappresentanza delle stesse.

1.2. Fino alla concreta attuazione del disposto del comma precedente, il comitato edilizia residenziale è autorizzato a concedere ai beneficiari delle agevolazioni provinciali di cui al n. 1 del primo comma dell'art. 6-*bis* anticipazioni, secondo gli stati di avanzamento dei lavori o ad avvenuto acquisto, valendosi delle giacenze del fondo di rotazione di cui all'art. 32 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche e integrazioni. Le anticipazioni sono concesse anche per l'intero importo del mutuo edilizio e rimborsate dalla sezione dell'istituto di credito fondiario ovvero dagli istituti o aziende di credito o dagli enti di rappresentanza di cui al comma precedente all'atto della liquidazione del mutuo edilizio. Qualora il mutuo edilizio non venga perfezionato entro sei mesi dall'invito di perfezionare il contratto, l'anticipazione viene revocata e deve essere restituita in unica soluzione, aumentata dell'interesse del 5%. Il beneficiario dell'anticipazione non può alienare o gravare tavolarmente l'alloggio stesso, se non in garanzia dei mutui concessi per il finanziamento dell'alloggio; gli atti compiuti in violazione di questa disposizione sono nulli di diritto, considerandosi per alienazione quella volontaria. La dichiarazione autenticata del beneficiario dell'anticipazione, nella quale lo stesso si sottomette agli obblighi di non alienare e gravare l'alloggio, va annotata nel libro fondiario. Per la restituzione coatta delle anticipazioni revocate si applica il regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

1.3. Ai mutuatari che hanno maturato prima dell'entrata in vigore della presente legge il diritto all'erogazione dell'ultima rata del mutuo, vengono rimborsati, limitatamente all'importo di tale rata e al tempo successivo alla maturazione della stessa, gli interessi eventualmente corrisposti per prefinanziamenti bancari. La relativa spesa è a carico del fondo di rotazione di cui all'art. 32 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche ».

Art. 70.

1. Eventuali mutui integrativi a mutui erogati ai sensi della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche e integrazioni, fino alla concorrenza dell'ammontare del costo di costruzione, ivi compreso quello dell'area, ovvero del prezzo di acquisto, usufruiscono della garanzia della provincia, al pari del mutuo agevolato, alle condizioni e nei modi previsti dall'art. 7 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, così come modificato dall'art. 2 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, con decorrenza dalla data di notifica del contratto di mutuo alla provincia.

Art. 71.

1. I contributi provinciali previsti dalle lettere *F* e *G* del primo comma dell'art. 2 della legge provinciale 20 agosto 1972, numero 15, e successive modifiche e integrazioni, possono essere concessi anche per il recupero di costruzioni, i cui lavori, risultanti da progetto regolarmente approvato, siano iniziati dopo la presentazione della domanda e previo sopralluogo.

2. Questa limitazione non si applica ai progetti regolarmente approvati prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 72.

1. Il requisito del punteggio minimo di cui al n. 4) del terzo comma dell'art. 24 della presente legge non si applica ai richiedenti singoli ed ai soci di cooperative edilizie ammesse alle agevolazioni provinciali in base a domande presentate nei mesi di febbraio e marzo 1979.

Art. 73.

1. La nuova normativa di cui all'art. 33 della presente legge non si applica ai bandi indetti entro il 31 dicembre 1980.

Art. 74.

1. La norma dell'art. 2 della presente legge ai sensi della quale il vincolo di esproprio non decade qualora per le zone di espansione entro dieci anni dalla data di approvazione del piano urbanistico comunale è stato emesso il decreto del presidente della giunta provinciale di costituzione della comunione e/o di divisione materiale dei terreni ai sensi dell'art. 21 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, si applica anche alle zone di espansione per le quali il suddetto decreto è stato emesso prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 75.

1. Agli alloggi da realizzare dal comune di Bolzano ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito in legge, con modifiche, dall'art. 1 della legge 15 febbraio 1980, numero 25, si applica quanto disposto dal citato articolo in quanto compatibile con l'ordinamento provinciale in materia di edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, con finanziamenti a carattere pubblico.

Art. 76.

1. Per agevolare la sistemazione di famiglie, in possesso dei requisiti generali per l'assegnazione di alloggi dell'istituto, sfrattate per recesso del locatore ai sensi dell'art. 59, punto n. 1, della legge 27 luglio 1978, n. 392, l'istituto è autorizzato a locare sul mercato libero abitazioni standard popolare secondo la disciplina di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392, salvo per quanto riguarda il canone di locazione che viene contrattato in base ai criteri previsti per l'edilizia convenzionata di cui all'art. 7 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modifiche.

In caso di mancata rinnovazione del contratto di locazione, lo istituto rilascia l'abitazione e provvede all'ulteriore sistemazione della famiglia ai sensi del presente articolo, semprechè questa conservi i requisiti generali per l'assegnazione di alloggi dell'istituto.

Art. 77.

1. La norma di cui all'art. 39 della presente legge si applica anche a tutti i beneficiari in possesso dei requisiti di cui al n. 1 dell'art. 6-*bis* della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, inserito con l'art. 5 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, che hanno ottenuto l'approvazione degli elaborati tecnici ai sensi dell'art. 40 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, dopo l'entrata in vigore della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52.

Art. 78.

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta provinciale riordinerà, in forma di testo unico, senza introdurre modifica alcuna, tutte le leggi emanate dal consiglio provinciale in materia di urbanistica ed edilizia comunque sovvenzionata.

Art. 79.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 24 novembre 1980

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: MAROTTA

TABELLA *A*

REGOLE TECNICHE PER GLI INTERVENTI DI CUI ALLO ART. 33 DELLA LEGGE PROVINCIALE 25 NOVEMBRE 1978, N. 52, NEL CASO DI EDIFICI ESISTENTI, COSTRUITI PRIMA DEI TEMPI DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 30 APRILE 1976, N. 373.

Intervento	Regola tecnica
Coibentazione dei sottotetti e dei terrazzi	L'intervento deve comportare una resistenza termica aggiuntiva delle superfici trattate almeno pari a R = 1 m² h °C/kcal ed una riduzione delle dispersioni complessive dell'edificio non inferiore al 20% per gli edifici mono e bifamiliari e al 10% per quelli multipiano.
Coibentazioni delle pareti d'ambito dall'esterno	L'intervento deve comportare una resistenza termica aggiuntiva delle superfici trattate almeno pari a R = 1 m² h °C/kcal.
Coibentazioni delle pareti d'ambito dall'interno	Come nel caso precedente, ma con l'aggiunta della verifica che in corrispondenza dei ponti termici non abbiano luogo fenomeni di condensazione in condizioni normali di uso dell'edificio.
Adozione di doppi vetri o di vetrate isolanti	Ammessa all'incentivo solo nelle zone climatiche del territorio nazionale C, D, ed F (ai sensi del decreto ministeriale 10 marzo 1977) e purchè sia assicurata una adeguata tenuta dei serramenti.
Coibentazione delle tubazioni di adduzione di acqua calda	Ammessa all'incentivo solo se soddisfa il dettato dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052.
Sostituzione del generatore di calore esistente	Ammessa all'incentivo solo se effettuata con un generatore ad alto rendimento, ossia che presenti un rendimento, valutato col metodo diretto, non inferiore al 90 per cento a regime o all'85 per cento del caso di funzionamento ciclico con tempo di accensione pari al 20% del tempo totale di inserzione.

TABELLA *B*

REGOLE TECNICHE PER GLI INTERVENTI DI CUI ALLO ART. 33 DELLA LEGGE PROVINCIALE 25 NOVEMBRE 1978, N. 52, NEL CASO DI EDIFICI ESISTENTI GIA' COSTRUITI AI SENSI DELLA LEGGE 30 APRILE 1976, N. 373, O DI NUOVA COSTRUZIONE.

Intervento	Regola tecnica
Coibentazione dei sottotetti e dei terrazzi	L'intervento deve comportare una riduzione non inferiore al 20% del valore del termine C_d imposto all'edificio considerato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977 e del decreto ministeriale 10 marzo 1977.
Coibentazione delle pareti d'ambito dall'esterno	Come sopra, ma con una riduzione del C_d non inferiore al 30%.
Coibentazione delle pareti d'ambito dall'interno	Non ammessa all'incentivo.
Adozione di doppi vetri o di vetrate isolanti	Ammessa all'incentivo solo nelle zone climatiche del territorio nazionale B e C (ai sensi del decreto ministeriale 10 marzo 1977) e purché comporti una riduzione non inferiore al 20% del termine C_d imposto all'edificio considerato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977 e del decreto ministeriale 10 marzo 1977.
Coibentazione delle tubazioni di acqua calda	Non ammessa all'incentivo.
Sostituzione del generatore di calore esistente	Ammessa all'incentivo solo se effettuata con un generatore ad alto rendimento, ossia che presenti un rendimento, valutato con il metodo diretto, non inferiore al 90% a regime e all'85% nel caso di funzionamento ciclico con tempo di accensione pari al 20% del tempo totale di inserzione.

TABELLA *C*

Un generatore di calore si definisce ad alto rendimento se:

in condizioni di regime presenta un rendimento, misurato con il metodo diretto, non inferiore al 90%;

nel caso di funzionamento ciclico presenta un rendimento non inferiore all'85% quando il tempo di accensione sia eguale al 20% del tempo totale di inserzione.

(11345)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 18 novembre 1980, n. **61.**

Determinazione dei contributi per iniziative programmate nel settore del turismo con riguardo all'onere per la rivalsa IVA e rateazione di eventuale rimborso su contributi concessi per dette iniziative.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 118 *del* 18 *novembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI CON RIGUARDO ALL'ONERE RIVALSA IVA

Art. 1.

Le percentuali stabilite da leggi regionali per la determinazione di contributi a sostegno di iniziative programmate nel settore del turismo sono applicate, anche nel caso in cui la

realizzazione di dette iniziative non comporti lavori, sulle spese ritenute ammissibili con l'inserimento, nelle stesse, pure dell'onere per la rivalsa dell'imposta sul valore aggiunto.

L'onere citato al precedente comma va determinato in via definitiva — comunque nell'ambito della spesa ritenuta ammissibile — all'atto del saldo del contributo sulla base della documentazione contabile prodotta dal beneficiario a dimostrazione dell'onere posto a suo carico. Nei pagamenti di eventuali anticipi o acconti del contributo, la relativa quota va commisurata tenendo conto anche della rivalsa dell'IVA, determinandone l'onere con l'applicazione di una percentuale non eccedente quella riconosciuta in sede di determinazione della spesa ammissibile.

I precedenti commi non trovano applicazione qualora il destinatario del contributo dia notizia che intende avvalersi della facoltà di cui all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche, ovvero particolari disposizioni consentano all'assegnatario del contributo di dar modo ai fornitori dei beni e dei servizi, necessari per la realizzazione dell'iniziativa sovvenzionata, di agire in esenzione dell'imposta sul valore aggiunto.

Capo II

RATEAZIONE DELLE SOMME DA RECUPERARE

Art. 2.

L'amministrazione regionale, qualora debba riscuotere importi a titolo di rimborso — in relazione a specifici strumenti legislativi operanti nel settore del turismo — può autorizzare, su motivata richiesta del debitore, il versamento rateale degli importi predetti.

Chi ottenga il consenso di estinguere il debito in un periodo:

a) non eccedente ai due anni, dovrà corrispondere pure l'interesse, via via maturatosi sul residuo dovuto importo pari a quello riconosciuto dal tesoriere dell'amministrazione regionale sugli importi presso di lui depositati;

b) eccedente a quello di cui alla precedente lettera *a*), dovrà rimborsare il debito in rate costanti posticipate semestrali al tasso d'interesse da determinarsi — maggiorando di cinque punti quello di cui alla precedente lettera — secondo i criteri applicati per l'estinzione di un mutuo bancario di entità pari al debito predetto.

Il periodo per l'estinzione del debito non potrà comunque eccedere i cinque anni.

Le specifiche condizioni per il rimborso rateato sono stabilite con decreto del dirigente competente per il settore, su conforme deliberazione della giunta regionale.

Art. 3.

Le associazioni e le persone fisiche o giuridiche private che intendono ottenere la rateazione nei termini di cui alla lettera *b*) del secondo comma del precedente art. 2, devono prestare adeguata garanzia sotto forma di fidejussione bancaria ovvero di ipoteca su un bene immobile; il valore di tali garanzie non deve essere inferiore alla somma dell'onere risultante a carico del debitore e del 50% dell'ammontare dell'onere predetto.

Capo III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI SUL RIMBORSO DEI CONTRIBUTI

Art. 4.

I proprietari di beni — nel caso in cui detti beni, mobili od immobili, debbano mantenere una precisa destinazione per un determinato periodo di tempo in quanto, con riguardo ad essi, siano stati disposti interventi finanziari ai sensi di leggi operanti nel settore del turismo — possono ottenere l'assenso a modificare la destinazione dianzi citata prima della scadenza del prescritto termine e possono, altresì, essere esonerati dall'obbligo di versare all'Amministrazione regionale gli importi a rimborso, qualora detti beni continuino ad essere utilizzati secondo una delle destinazioni contemplate dalla legge regionale in forza della quale sono stati concessi i contributi.

L'amministrazione regionale deve però pretendere la corresponsione di congruo importo, da determinarsi — applicando, in via di massima, i criteri stabiliti, per il rimorso di quote di contributo, nei singoli strumenti legislativi in forza dei quali venne concesso il contributo — qualora, per la struttura turistica di cui è prevista la modifica di destinazione, le provvidenze a suo tempo concesse risultino più favorevoli di quelle concedibili per i beni con destinazione ora da darsi alla predetta struttura.

Art. 5.

La norma contenuta dell'art. 4 costituisce interpretazione autentica del quarto comma dell'art. 5 della legge regionale 26 agosto 1966, n. 24, e successive modifiche, e del quarto comma dell'art. 13 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modifiche.

Art. 6.

In deroga a quanto disposto dall'art. 4, l'ente pubblico o l'associazione che, operante senza fine di lucro, sia stato o venga esonerato dall'obbligo di mantenere ad uso rifugio l'edificio adattato, costruito, ampliato o ammodernato, con contributi in capitale concessi dalla Regione e che abbia mantenuto o mantenga l'edificio quale struttura turistico-ricettiva, non è assoggettato a rimborso di quote di detto contributo qualora — a seguito dell'esecuzione di opere di urbanizzazione nella zona in cui trovasi l'edificio o comunque a seguito di altre cause indipendenti dalla volontà degli enti predetti — l'edificio predetto non abbia potuto o non possa mantenere la destinazione dianzi citata.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 18 novembre 1980

COMELLI

(10890)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100810080)